COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(92) 487 def.

Bruxelles, 27 novembre 1992

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

riguardante la conclusione di un accordo
di cooperazione economica e commerciale
tra la Comunità economica europea
e la Repubblica di Slovenia

Progetto di

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

tra gli Stati membri
della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
da un lato,
e la Repubblica di Slovenia,
dall'altro

(Presentati dalla Commissione)

Relazione

1. Il 20 luglio 1992, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Slovenia per la conclusione di un accordo di cooperazione economica e commerciale.

2. In base alle direttive di negoziato impartite dal Consiglio, un progetto di accordo è stato siglato dai Capi delegazione il 5 novembre 1992.

3. L'accordo di cooperazione economica e commerciale con la Slovenia sarà analogo a quello firmato nel 1980 con la RSFY, ad eccezione della parte riservata agli aspetti sociali (parità di trattamento e invito a coordinare i regimi di previdenza sociale), che non figura nel nuovo accordo.
   Tale differenza rispetto al precedente significa che l'accordo con la Slovenia non è un accordo di associazione e si basa sugli articoli 113 e 235 del Trattato CEE.
   Esso comporta una clausola evolutiva che prevede la possibilità di concludere un accordo europeo di associazione.

4. La Commissione propone al Consiglio di approvare i risultati dei negoziati e di avviare le procedure di conclusione.
   Di conseguenza, essa presenta in allegato una proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione economica e commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia.

Allegati a) : Dichiarazioni della Commissione

Allegato a)

Da iscrivere nel verbale dei negoziati

Dichiarazione della Commissione

concernente la dichiarazione n. 1 relativa all'articolo 16 dell'accordo (CEE) e la dichiarazione n. 2 relativa all'articolo 3 dell'accordo (CECA)

La Commissione si dichiara disposta a esaminare quanto prima con le autorità slovene i problemi inerenti al regime autonomo globale di massimali, quantitativi di riferimento e contingenti di cui all'articolo 16 e alla dichiarazione n. 1 dell'accordo CEE, nonché all'articolo 3 e alla dichiarazione n. 2 dell'accordo CECA, onde esaminare in che modo sia possibile sostituirlo con un regime contrattuale con la Slovenia.

Allegato a)

Verbale Consiglio

Dichiarazione della Commissione

Per quanto riguarda la struttura istituzionale prevista dalle disposizioni generali e finali del titolo IV dell'accordo (CEE) da concludere con la Slovenia, considerati l'interesse politico della questione e il carattere transitorio dell'accordo la Commissione si dichiara disposta ad accettare il mantenimento di un consiglio di cooperazione.

La Commissione dichiara tuttavia che questa struttura istituzionale non costituisce un precedente per altri accordi dello stesso tipo.

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione economica e commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che è opportuno approvare l'accordo di cooperazione economica e commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia, firmato il ...

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di cooperazione economica e commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio procede alla notifica prevista dall'articolo 53, paragrafo 2 dell'accordo.

Articolo 3

La Commissione, assistita da rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel consiglio di cooperazione istituito dall'articolo 38 dell'accordo.

[redacted]

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Essa entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Fatta a Bruxelles, addì ....

Per il Consiglio

Il Presidente

ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra la Comunità economica europea
e la Repubblica di Slovenia

LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,
in appresso denominata "COMUNITA'",
da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
in appresso denominato "SLOVENIA",
dall'altra,

PREAMBOLO

RISOLUTI ad approfondire la cooperazione economica fra la Comunità europea e la Slovenia;

DETERMINATI a promuovere lo sviluppo e la diversificazione della cooperazione economica, finanziaria e commerciale al fine di favorire un migliore equilibrio, il miglioramento della struttura e lo sviluppo del volume dei loro scambi commerciali, nonché l'incremento del benessere delle loro popolazioni;

DECISI a garantire un fondamento più sicuro alla cooperazione, conformemente ai rispettivi obblighi internazionali;

RICORDANDO gli obiettivi degli accordi di Osimo, firmati il 10 novembre 1975 dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, in particolare gli obiettivi contenuti nel protocollo sulla zona franca e nell'accordo per la promozione della cooperazione economica fra questi due paesi;

CONSAPEVOLI della necessità di organizzare rapporti economici e commerciali armoniosi fra la Comunità e la Slovenia;

CONSAPEVOLI di quanto sia importante conferire piena efficacia a tutte le disposizioni e principi del processo della CSCE, in particolare a quelle dell'atto finale di Helsinki, dei documenti conclusivi delle riunioni di Madrid, di Vienna e di Copenaghen, della Carta di Parigi per una nuova Europa, segnatamente per quanto riguarda lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti dell'uomo, e del documento della Conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica;

RICONOSCENDO che è importante garantire i diritti dei gruppi etnici e nazionali e delle minoranze, conformemente agli impegni assunti nell'ambito della CSCE;

CONSAPEVOLI dell'importanza di potenziare le rispettive istituzioni democratiche e di sostenere il processo di riforme economiche in Slovenia;

CONSAPEVOLI che il presente accordo di cooperazione costituisce una prima tappa nell'organizzazione dei rapporti tra le Parti contraenti e potrà essere sostituito, a tempo debito, da un "accordo europeo" di associazione,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO E A TAL FINE HANNO DESIGNATO COME PLENIPOTENZIARI:

LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

.....
.....
.....

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA:

.....
.....
.....

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo tra la Comunità economica europea e la Slovenia si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le Parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale della Slovenia e favorire il consolidamento delle loro relazioni. A tale scopo saranno emanate disposizioni e saranno decise e realizzate azioni nel settore della cooperazione economica, tecnica e finanziaria e in quello degli scambi commerciali.

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, sancito dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, è alla base delle politiche interna ed estera della Comunità e della Slovenia e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

TITOLO I

COOPERAZIONE ECONOMICA, TECNICA E FINANZIARIA

Articolo 2

La Comunità e la Slovenia instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo della Slovenia con un'azione complementare a quelle già compiute da detto paese ed a consolidare sulle basi più ampie possibili gli esistenti vincoli economici tra la Slovenia e la Comunità, con reciproco vantaggio delle Parti.

Articolo 3

Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terrà conto in particolare degli obiettivi e delle priorità di sviluppo della Slovenia.

Articolo 4

1. La cooperazione nel settore industriale tra la Comunità e la Slovenia si prefigge in particolare di favorire quanto segue:

   - una partecipazione della Comunità alle azioni intraprese dalla Slovenia per modernizzare e ristrutturare la sua industria onde agevolare il passaggio ad un'economia di mercato;

   - la prospezione e la promozione commerciali delle due Parti sui rispettivi mercati nonché sui mercati dei paesi terzi;

   - l'incoraggiamento del trasferimento e dello sviluppo della tecnologia in Slovenia;

   - l'incoraggiamento e la promozione della cooperazione nella produzione a lungo termine tra gli operatori economici delle due parti al fine di instaurare vincoli più stabili e più equilibrati tra le rispettive economie;

   - la ricerca delle vie e dei mezzi atti ad eliminare da ambo le parti le barriere diverse da quelle tariffarie o contingentali che potrebbero ostacolare l'accesso ai rispettivi mercati;

   - l'indizione di gare d'appalto per la fornitura di beni e di servizi;

   - l'organizzazione di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici per favorire nel settore industriale l'istituzione di relazioni nuove e conformi agli obiettivi dell'accordo;

   - scambi di informazioni sulle prospettive e sulle previsioni a breve e medio termine in materia di produzione, consumo e scambi.

2. Le Parti contraenti favoriscono lo sviluppo e il potenziamento delle piccole e medie imprese e la cooperazione tra PMI della Comunità e della Slovenia.

   A tal fine, esse incoraggiano gli scambi di informazioni e il trasferimento tecnologico, instaurando i debiti contatti (Ufficio per il ravvicinamento delle imprese, Business cooperation network, Euro-INFO, conferenze, ecc.).

3. Le Parti contraenti prendono le misure atte a promuovere ed a tutelare gli investimenti dell'altra Parte nei rispettivi territori e cercano di concludere, nel mutuo interesse, gli accordi per la promozione e la tutela degli investimenti.

4. La cooperazione nel settore dell'energia tra la Comunità e la Slovenia si prefigge di favorire in particolare la partecipazione degli operatori economici delle Parti contraenti ai programmi di ricerca, di produzione e di trasformazione delle risorse energetiche della Slovenia, nonché ogni altra azione di reciproco interesse.

Articolo 5

1. La Comunità e la Slovenia perseguono lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione nei settori scientifico e tecnologico, nell'ambito della cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica COST.

2. Inoltre, le Parti contraenti sono disposte a considerare la possibilità di una cooperazione in determinati settori di ricerca nei quali la Comunità realizza programmi scientifici e tecnici.

Articolo 6

1. Nel settore agricolo, la cooperazione tra la Comunità e la Slovenia si prefigge in particolare di:

   - incoraggiare la cooperazione scientifica e tecnica in materia di progetti di comune interesse, anche in paesi terzi;

   - promuovere in particolare gli investimenti di reciproco vantaggio e sviluppare a tal fine la ricerca di complementarità.

2. A tale scopo la Comunità e la Slovenia:

   - intensificano gli scambi di informazioni sugli orientamenti delle rispettive politiche agrarie, comprese le previsioni, a breve e a medio termine, in materia di produzione, consumo e scambi;

   - agevolano e favoriscono lo studio di progetti concreti di cooperazione che rispondano agli interessi reciproci delle due Parti;

   - incoraggiano il perfezionamento e l'ampliamento dei contatti tra gli operatori economici.

Articolo 7

1. Nel settore dei trasporti la Comunità e la Slovenia esaminano la possibilità di:

   - migliorare e sviluppare, segnatamente ai fini della complementarità, le prestazioni di servizi, in particolare per quanto riguarda i trasporti interni, anche combinati;

   - attuare in questo settore iniziative specifiche che rispondano al reciproco interesse.

2. La cooperazione si prefigge anche di favorire il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture a reciproco vantaggio delle Parti.

   A tale scopo, la Comunità e la Slovenia scambiano informazioni sui progetti di assi di comune interesse e promuovono la collaborazione per la loro realizzazione.

3. Inoltre la Comunità e la Slovenia:

   - procedono a scambi di vedute e di informazioni sullo sviluppo delle rispettive politiche dei trasporti;

   - incoraggiano la cooperazione tra i porti dell'Adriatico sulla base del reciproco interesse.

Articolo 8

La Comunità e la Slovenia promuovono gli scambi di informazioni nel settore del turismo e la partecipazione a studi comuni sulle possibilità di sviluppo in questo settore e stimolano i contatti fra i loro organismi competenti e le associazioni professionali del turismo per incrementare il traffico turistico.

Articolo 9

Al fine di migliorare la qualità, l'ambiente e le condizioni di vita delle due Parti, di mettere in comune le conoscenze tecniche in materia di ambiente e di favorire la cooperazione per quanto riguarda i problemi ecologici, la Comunità e la Slovenia procedono a scambi di informazioni sull'evoluzione delle loro rispettive politiche ed incoraggiano l'attuazione in comune di specifiche azioni prioritarie.

Articolo 10

La Comunità e la Slovenia incoraggiano gli scambi di informazioni sull'evoluzione delle loro rispettive politiche in materia di pesca e l'attuazione di progetti di comune interesse per promuovere ed approfondire la cooperazione in questo settore.

Articolo 11

1. Nel quadro della cooperazione finanziaria, la Comunità e la Slovenia procedono a scambi di informazioni e ad analisi comuni in merito alle loro politiche economiche a medio termine, all'evoluzione delle loro bilance dei pagamenti e delle politiche che la determinano nonché all'evoluzione dei mercati finanziari sulle piazze europee, al fine di promuovere l'attività degli operatori economici.

   Esse procedono, nell'ambito del consiglio di cooperazione, a scambi di informazioni in merito alle condizioni generali che possono influire sui flussi di capitali relativi al finanziamento degli investimenti in vari settori di comune interesse.

2. La Comunità partecipa al finanziamento di progetti d'investimento di reciproco interesse che tengano conto degli obiettivi del presente accordo, alle condizioni indicate nel protocollo relativo alla cooperazione finanziaria che verrà negoziato tra le Parti contraenti.

Articolo 12

1. Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti contraenti cercano di incoraggiare e promuovere la cooperazione nei seguenti settori:

   - informazione,
   - sviluppo delle risorse umane, istruzione e formazione,
   - statistiche e dogane,
   - telecomunicazioni,
   - normalizzazione.

2. Mediante un'adeguata assistenza tecnica, la Comunità contribuirà al ravvicinamento della legislazione slovena con quella comunitaria.

3. Le autorità amministrative delle Parti contraenti si prestano mutua assistenza in materia doganale conformemente alle disposizioni del protocollo n°1.

Articolo 13

1. Per il conseguimento degli obiettivi che figurano nel presente accordo, il consiglio di cooperazione definisce periodicamente l'orientamento generale della cooperazione.

2. Il consiglio di cooperazione è incaricato di ricercare i mezzi e i metodi volti ad attuare la cooperazione nei settori definiti dall'accordo.

TITOLO II

SCAMBI COMMERCIALI

Articolo 14

Nel settore commerciale, il presente accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di realizzare un migliore equilibrio dei loro scambi commerciali al fine di migliorare le condizioni di accesso dei prodotti sloveni al mercato comunitario.

Articolo 15

Fatte salve le disposizioni speciali, per taluni prodotti, degli articoli 16 e 17, i prodotti originari della Slovenia, diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea e nell'allegato A del presente accordo, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente ed in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente.

Articolo 16

1. Per i prodotti originari della Slovenia, di cui agli allegati CI, CII, CIII, CIV, D e E, la Comunità stabilisce il regime tariffario d'importazione alle condizioni e nei limiti di massimali, contingenti o quantitativi di riferimento che essa fissa di anno in anno.

2. Per i prodotti tessili di cui all'allegato F, la Comunità stabilisce i contingenti quantitativi d'importazione. Per questi prodotti verrà concluso, all'occorrenza, un accordo separato tra la Comunità e la Slovenia.

Articolo 17

I dazi doganali all'importazione nella Comunità, vale a dire i dazi doganali e i prelievi (elementi mobili), per i prodotti enumerati nell'allegato B sono quelli indicati a fronte di ciascuno di essi nel suddetto allegato.

Articolo 18

1. Per determinati prodotti di cui all'articolo 15, che essa ritiene sensibili, la Comunità si riserva di adire il consiglio di cooperazione per definire le speciali condizioni di accesso al proprio mercato che dovessero rendersi necessarie.

   Il consiglio di cooperazione stabilisce le suddette condizioni entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla notifica. In mancanza di decisione del consiglio entro questo termine, la Comunità può prendere le misure necessarie. Peraltro, dette misure non potranno eccedere la portata di quelle che deriverebbero dall'applicazione a questi prodotti delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

2. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti procedono a regolari scambi di informazioni in sede di consiglio di cooperazione, prima di stabilire eventualmente le speciali condizioni di accesso dei prodotti in questione ai mercati. Detti scambi di informazioni vertono in particolare sulle correnti commerciali e sulle previsioni di produzione e di esportazione a medio e a lungo termine.

3. Il consiglio di cooperazione esamina periodicamente le misure prese a norma del paragrafo 1 per verificarne la compatibilità con gli obiettivi dell'accordo.

Articolo 19

I prodotti di cui al presente accordo, originari della Slovenia, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente.

Articolo 20

La Slovenia concede alla Comunità, nel settore degli scambi, un trattamento non meno favorevole del regime della nazione più favorita.

Articolo 21

Il presente accordo non pregiudica l'applicazione di regimi speciali relativi alla circolazione delle merci previsti negli accordi frontalieri conclusi anteriormente tra uno o più Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

Articolo 22

1. Le Parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente accordo, le disposizioni da esse applicate in materia di regime degli scambi.

2. La Slovenia ha la facoltà di introdurre nel suo regime degli scambi nei confronti della Comunità nuovi dazi doganali e tasse d'effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente e di aumentare o rendere più onerosi i dazi e le tasse o le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicati ai prodotti originari della Comunità o destinati alla Comunità, qualora tali misure siano rese necessarie dalla sua industrializzazione e dal suo sviluppo. Conformemente agli obiettivi dell'accordo, la Slovenia sceglie le misure che meno pregiudicano gli interessi commerciali ed economici della Comunità.

3. Essa ne informa la Comunità al fine di consentire, al momento opportuno, i debiti scambi di opinioni in materia.

4. Il consiglio di cooperazione esamina periodicamente le misure prese dalla Slovenia a norma del paragrafo 2.

Articolo 23

La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione dei titoli II e III ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 1.

Articolo 24

In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle Parti contraenti per prodotti contemplati dall'accordo, il consiglio di cooperazione può adattare la nomenclatura tariffaria dei prodotti a dette modifiche osservando il principio del mantenimento dei vantaggi effettivi derivanti dal presente accordo.

Articolo 25

Le Parti contraenti si astengono da qualsiasi imposizione interna che crei, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti simili originari dell'altra Parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di sgravi di imposizioni interne superiori alle imposizioni di cui sono oggetto, direttamente o indirettamente.

Articolo 26

I pagamenti inerenti a transazioni commerciali effettuate nel rispetto della normativa sul commercio estero e sui cambi, nonché il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o in Slovenia, non sono soggetti a restrizioni.

Articolo 27

La Slovenia prende le misure atte a garantire un'effettiva e adeguata tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, ad un livello analogo a quello esistente nella Comunità, e aderisce alle convenzioni internazionali in materia.

Articolo 28

L'accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di publica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, nonché la normativa riguardante l'oro e l'argento. Tali divieti o restrizioni non devono però costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.

[redacted]

Articolo 29

1. Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche, conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, secondo le procedure di cui all'articolo 32.

2. In caso di misure dirette contro le sovvenzioni, le Parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni dell'accordo relativo all'interpretazione e all'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

Articolo 30

In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica, o di difficoltà che rischino di alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata può adottare le necessarie misure di salvaguardia alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 32.

Articolo 31

Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le difficoltà di cui all'articolo 30 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente.

Articolo 32

1. Nei casi di cui agli articoli 29 e 30, prima di attuare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati al paragrafo 2, la Parte contraente in causa fornisce al consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti. Prima che la Parte contraente in causa prenda le misure opportune, ha luogo una consultazione in sede di consiglio di cooperazione, se l'altra Parte lo richiede.

2. Quando circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, che escluda un esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare senza indugi, nelle situazioni di cui agli articoli 29 e 30, le misure conservative strettamente necessarie per ovviare alla situazione.

3. Devono essere scelte in via prioritaria le misure che comportano meno perturbazioni al funzionamento dell'accordo. Dette misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà che si sono manifestate.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al consiglio di cooperazione e formano oggetto di consultazioni periodiche al suo interno, segnatamente ai fini della loro sospensione non appena la situazione lo consenta.

Articolo 33

In caso di aggravamento improvviso e pronunciato dello squilibrio degli scambi comemrciali, tale da compromettere il buon funzionamento dell'accordo, le Parti contraenti procedono, in sede di consiglio di cooperazione, a consultazioni speciali per esaminare le difficoltà emerse al fine di mantenere, per quanto possibile, il regolare funzionamento dell'accordo.

Articolo 34

In caso di serie difficoltà o di grave minaccia di difficoltà per la bilancia dei pagamenti di uno o più Stati della Comunità, o per quella della Slovenia, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Devono essere scelte in via prioritaria le misure che comportano meno perturbazioni al funzionamento dell'accordo. Esse sono immediatamente notificate all'altra Parte contraente e formano oggetto di consultazioni periodiche in sede di consiglio di cooperazione, in particolare ai fini della loro sospensione non appena la situazione lo consenta.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ZONA FRANCA ISTITUITA CON GLI ACCORDI DI OSIMO

Articolo 35

Nell'attuazione della cooperazione, la Comunità e la Slovenia accordano particolare attenzione alle iniziative che rientrano nel quadro degli accordi di Osimo firmati il 10 novembre 1975 dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

Le Parti contraenti tengono conto in particolare del reciproco interesse annesso al conseguimento degli obiettivi dei suddetti accordi per quanto riguarda l'elenco dei progetti finanziati nel quadro della cooperazione.

Articolo 36

1. Ferma restando l'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia, la Comunità, nel quadro delle norme comunitarie per le zone franche, e la Slovenia concedono il libero accesso ai rispettivi mercati ai prodotti che hanno acquisito l'origine a norma del protocollo n. 1 nella suddetta zona.

2. Esse evitano, in particolare, per quanto possibile di applicare a questi prodotti le misure che potrebbero essere indotte a prendere in applicazione degli articoli 18 e 22, o delle disposizioni di cui all'articolo 16, per i prodotti che figurano negli allegati CI, CII, CIII e CIV.

Articolo 37

Ai fini dell'applicazione degli articoli 35 e 36, la Comunità e la Slovenia cooperano in particolare per tener conto dell'evoluzione dei progetti di sviluppo della zona, conformemente agli obiettivi degli accordi di Osimo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 38

1. E' istituito un consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo e nei casi da quest'ultimo contemplati, dispone di potere decisionale.

   Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti, le quali sono tenute ad adottare le misure richieste per la loro esecuzione.

2. Il consiglio di cooperazione può altresì formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritiene opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento dell'accordo.

3. Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 39

1. Il consiglio di cooperazione è composto da rappresentanti della Comunità e della Slovenia.

   La Banca europea per gli investimenti è associata ai lavori del consiglio di cooperazione per le questioni di sua competenza.

2. I membri del consiglio di cooperazione possono farsi rappresentare nelle condizioni stabilite dal regolamento interno.

3. Il consiglio di cooperazione si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunità e la Slovenia.

Articolo 40

1. La presidenza del consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento interno.

2. Il consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo presidente.

   Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda una particolare necessità, su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

Articolo 41

1. IL consiglio di cooperazione vienne assistato n'ell impletamento dei suoi compiti da un comitato di cooperazione.

2. Esso può decidere di creare qualsiasi altro comitato atto ad assistario nell'espletamento dei suoi compiti.

3. Il consiglio di cooperazion stabilisce nel suo regolamento interno la composizione, la finalità e il funzionamento di questi comitati .

Articolo 42

Nel quadro del consiglio di cooperazione, le Parti contraenti procedono a consultazioni nel caso in cui, nel contesto degli scambi di informazioni stabiliti dal presente accordo, dovessero sorgere o rischiassero di sorgere problemi nel funzionamento dell'accordo in generale e segnatamente nel settore degli scambi commerciali, al fine di prevenire, per quanto possibile, le perturbazioni del mercato.

Articolo 43

Ogni Parte contraente comunica, a richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni utili sugli accordi da essa stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonché sulle eventuali modifiche alla propria tariffa doganale o al regime di scambi con l'estero.

Qualora tali modifiche o accordi avessero un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'accordo, si terranno in sede di consiglio di cooperazione, a richiesta dell'altra Parte, adeguate consultazioni per prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti.

Articolo 44

1. Ogniqualvolta la Comunità concluda un accordo di associazione o di cooperazione che ha un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'accordo, si terranno, in sede di consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate affinché la Comunità possa prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti, quali sono definiti dal presente accordo.

2. In caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunità, si terranno, in sede di consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate al fine di prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti, quali sono definiti dal presente accordo.

[redacted]

Articolo 45

1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'accordo. Esse vigileranno affinché vengano realizzati gli obiettivi indicati nello stesso.

2. Qualora una Parte contraente reputi che l'altra Parte contraente abbia mancato a un obbligo derivante dall'accordo, essa può adottare le misure necessarie, fornendo preventivamente al consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione, volto alla ricerca di una soluzione accettabile per le Parti contraenti.

3. Devono essere scelte in via prioritaria le misure che comportano meno perturbazioni al funzionamento dell'accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al consiglio di cooperazione e formano oggetto, all'interno di quest'ultimo, di consultazioni su richiesta dell'altra Parte contraente.

Articolo 46

1. Le controversie sorte tra le Parti contraenti relativamente all'interpretazione dell'accordo possono essere deferite al consiglio di cooperazione.

2. Se il consiglio di cooperazione non riesce a dirimere la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna delle due Parti può notificare all'altra la designazione di un arbitro. L'altra Parte è in questo caso tenuta a designare un secondo arbitro entro due mesi.

   Il consiglio di cooperazione designa un terzo arbitro.

   Le decisioni arbitrali sono prese a la maggioranza.

   Ciascuna parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

Articolo 47

Nei settori contemplati dall'accordo:

- il regime applicato dalla Slovenia nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri della Comunità o tra le loro persone fisiche o giuridiche;

- il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Slovenia non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra le persone fisiche o giuridiche della Slovenia.

Articolo 48

Gli allegati A, B, CI, CII, CIII, CIV, CV, D, E e F, il protocollo n. 1 e le dichiarazioni che figurano nell'atto finale costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 49

La durata dell'accordo è illimitata.

Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra Parte contraente. La validità del presente accordo cessa dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Le Parti contraenti si riservano il diritto di sospendere, integralmente o parzialmente, il presente accordo, con effetto immediato, in caso di grave violazione delle sue disposizioni di base.

Articolo 50

Le Parti contraenti esamineranno quanto prima la possibilità di concludere un "accordo europeo" di associazione inteso, in particolare, all'eliminazione progressiva e reciproca degli ostacoli alla maggior parte dei loro scambi commerciali.

Articolo 51

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni ivi precisate e, dall'altro, al territorio della Slovenia.

Articolo 52

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, slovena, spagnola e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

Articolo 53

Il presente accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica, ad opera delle Parti contraenti, dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

Fatto a ....., addì

ALLEGATO A

relativo ai prodotti contemplati all'articolo 15

Codice NC	Designazione delle merci
0503 00 00	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
0507	Avori, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:
0507 10 00	– Avorio; polveri e cascami d'avorio
0509 00	Spugne naturali di origine animale
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
	– Succhi ed estratti vegetali:
1302 13 00	– – di luppolo
1302 20	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:
ex 1302 20 10	– – allo stato secco – sostanze pectiche e pectinati
ex 1302 20 90	– – altri: – sostanze pectiche e pectinati
	– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1302 31 00	– – Agar-agar
1302 32	– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
1302 32 10	– – – di carrube o di semi di carrube
1302 32 90	– – – di semi di guar
1302 39 00	– – altri
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):
ex 1401 10 00	– Bambù: – non greggi o semplicemente spaccati
ex 1401 20 00	– Canne d'India: – non gregge o semplicemente spaccate
ex 1401 90 00	– altre: – Bambù, canne e simili, canne d'India, giunchi e simili, non greggi o semplicemente spaccati
1402	Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie:
ex 1402 10 00	– Capoc: – con supporto – non greggio
	– altre:
ex 1402 91 00	– – Crine vegetale: – con supporto – non greggio

Codice NC	Designazione delle merci
1404	Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove:
ex 1404 90 00	– altri: – ad eccezione delle materie prime vegetali per la tintura o la concia, i semi duri, i vinaccioli, i gusci e le noci (noci di corozo, palma dum e simili) da tagliare: – con supporto
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1515 60	– Olio di jojoba e sue frazioni:
1515 60 90	– – altri
1518	Grassi ed oli animali o vegetali o loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:
1518 00 90	– altri
1520	Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:
1521 10	– Cere vegetali:
1521 10 90	– – altri
1521 90	– altri:
1521 90 10	– – Spermaceti, anche raffinati o colorati
1521 90 91 e 99	- - cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate - - gregge - - - altre
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
1702 10	– Lattosio e sciroppo di lattosio:
1702 10 10	– – contenente, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di prodotto puro
1702 30	– Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio: – – altri:
1702 30 51 e 59	– – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata ed altri
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
1804	Burro, grasso e olio di cacao
1805	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole e estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:
ex 1901 10 00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto: – escluse le preparazioni contenenti cacao e latti in polvere preparati:

Codice NC	Designazione delle merci
1901 20 00	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
1901 90	– altri:
	– – Estratti di malto:
1901 90 11	– – – aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 %
1901 90 19	– – – altri
ex 1901 90 90	– – altri:
	– escluse le preparazioni contenenti cacao e latti preparati in polvere per usi dietetici o culinari
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
1902 11	– – contenenti uova
1902 19	– – altre
1902 40	– Cuscus:
1902 40 10	– – non preparato
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 11	– – Arachidi:
2008 11 10	– – – Burro di arachidi
2008 99	– – altri
ex 2008 99 99	– – – – – altri:
	– Foglie di vite, germogli di luppolo e simili parti commestibili di piante
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
2101 10	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
2101 10 11 e 19	– – allo stato solido ed altri
	– – Preparazioni:
2101 10 91	– – – Non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 2,5 % di proteine del latte, meno del 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido o fecola
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

Codice NC	Designazione delle merci
2101 20 10	– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 2,5 % di proteine del latte, meno del 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido o fecola
2101 30	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:
2102 20	– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:
2102 20 11 e 19	– – in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno; altri
2102 30	– Lieviti in polvere preparati
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:
2106 10 10	– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 2,5 % di proteine del latte, meno del 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido o fecola
2106 90	– altri:
da 2106 90 30 a 59	– – di isoglucosio e altri:
ex 2106 90 91	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 2,5 % di proteine del latte, meno del 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido o fecola: – esclusi gli idrolizzati di proteine e gli autolizzati di lievito
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009
2203	Birra di malto
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore all'80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande
2209	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
	– Monoalcoli saturi:
2905 43	– – Mannitolo
2905 44	– – D-Glucitolo (sorbitolo)

Codice NC	Designazione delle merci
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:
3501 10	– Caseine:
3501 90	– altri:
3501 90 90	– – altri
3502	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:
3502 10	– Ovoalbumina:
3502 10 91 e 99	– – essiccata (in foglie, scaglie, cristalli, polveri, ecc.); altra
3502 90	– altri:
	– – Albumine, diverse dall'ovoalbumina:
	– – – altre:
3502 90 51 e 59	– – – – essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.); altra
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od estereficati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
3505 10	– Destrina ed altri amidi e fecole modificati:
3505 10 10	– – Destrina
	– – altri amidi e fecole modificati:
3505 10 90	– – – altri
3505 20	– Colle
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggi di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
3809 10	– a base di sostanze amidacee
3823	Leganti preparati per forme o per anima da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
3823 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

ALLEGATO B

relativo al regime tariffario e alle modalità da applicare a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli contemplati all'articolo 17

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chephir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:	
0403 10	– Iogurt:	
da 0403 10 51 a 99	– – aromatizzato o con aggiunta di frutta o cacao	MOB
0403 90	– altri:	
da 0403 90 71 a 99	– – aromatizzati o con aggiunta di frutta o cacao	MOB
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:	
0710 40	– Granturco dolce	MOB
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in aqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:	
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:	
	– – Ortaggi o legumi:	
0711 90 30	– – – Granturco dolce	MOB
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:	
1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida:	
1517 10 10	– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %	MOB
1517 90	– altri:	
1517 90 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %	MOB
1519	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:	
	– Acidi grassi monocarbossilici industriali:	
1519 11	– – Acido stearico	2 %
1519 12	– – Acido oleico	5 %
1519 20	– Alcoli grassi industriali	6 %
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):	
1704 10	– Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero	MOB max 23 %
1704 90	– altre:	
1704 90 10	– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	9 %
1704 90 30	– – Preparazione detta «cioccolato bianco»	MOB max 27 % + AD S/Z
da 1704 90 51 a 99	– – altri	MOB max 27 % + AD S/Z

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
1806 10	– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcifanti	MOB
1806 20	– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:	
1806 20 10	– – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 31 %:	MOB max 27 % + AD S/Z
1806 20 30	– – aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 25 % e inferiore al 31 %	MOB max 27 % + AD S/Z
	– – altre:	
1806 20 50	– – – aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	MOB max 27 % + AD S/Z
1806 20 70	– – – Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»	6 % + MOB
1806 20 80	*- - - glassatura di cacao*	
1806 20 90	*- - - altre*	MOB max 27 % + AD S/Z
	– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:	
1806 31	– – ripiene	MOB max 27 % + AD S/Z
1806 32	– – non ripiene	MOB max 27 % + AD S/Z
1806 90	– altre:	
da 1806 90 11 a 39	– – Cioccolata e prodotti di cioccolata	MOB max 27 % + AD S/Z
1806 90 50	– – Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	MOB max 27 % + AD S/Z
1806 90 60	– – Pasta da spalmare contenente cacao:	
	– in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	MOB max 27 % + AD S/Z
	– altre	6 % MOB max 27 % + AD S/Z
1806 90 70	– – Preparazioni per bevande, contenenti cacao:	
	– in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	MOB max 27 % + AD S/Z
	– altri	6 % MOB max 27 % + AD S/Z
1806 90 90	– – altre:	
	– in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	MOB max 27 % + AD S/Z
	– altre	6 % MOB max 27 % + AD S/Z

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:	
ex 1901 10	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto:	
	– contenenti cacao	MOB
	– latti preparati in polvere	MOB
1901 90	– altri:	
ex 1901 90 90	– – altri:	
	– contenenti cacao	MOB
	– latti preparati in polvere, per usi dietetici o culinari	MOB
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:	
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):	
1902 20 91 e 99	– – cotte; altre	MOB
1902 30	– altre paste alimentari	MOB
1902 40	– Cuscus:	
1902 40 90	– – altri	MOB
1904	Prodotti a basi di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati	MOB
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	
2001 90	– altri:	
2001 90 30	– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	MOB
2001 90 40	– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %	MOB
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati:	
2004 10	– Patate	
	– – altre	
2004 10 91	– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi	MOB
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:	
2004 90 10	– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	MOB
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati:	
2005 20	– Patate	
2005 20 10	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi	MOB
2005 80	– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	MOB
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
	– altri, compresi i miscugli, esclusi quelli della voce 2008 19:	
2008 91	– – Cuori di palma	9 %
2008 99	– – altri:	
	– – – senza aggiunta di alcole:	
	– – – – senza aggiunta di zuccheri:	
2008 99 85	– – – – – Granturco a esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	MOB
2008 99 91	– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %	MOB

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
2101 10	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:	
	– – Preparazioni:	
2101 10 99	– – – altri	MOB
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:	
2101 20 90	– – altri	MOB
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:	
2102 10	– Lieviti vivi:	
2102 10 10	– – Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	8 %
2102 10 31	– – secchi	MOB
e a 39	altri	
2102 10 90	– – altri	10 %
2105	Gelati, anche contenenti cacao	max 27 % + AD S/Z
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:	
2106 10 90	– – altri	MOB
2106 90	– altri:	
2106 90 10	– – Preparazioni dette «fondute»	MOB max 25 ECU 100 kg/net
	– – altri:	
ex 2106 90 91	– – – non contenenti materie grasse proveniente dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 2,5 % di proteine del latte, meno del 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido o fecola:	
	– Idrolizzati di proteine, autolizzati di lievito	6 %
2106 90 99	– – – altre:	
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 26 %:	
	– in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	MOB
	– altre	6 % + MOB
	– altre	MOB

ALLEGATO C I (a) (b)

Codice NC	Designazione delle merci
3102 (1)	Concimi minerali o chimici azotati:
3102 10 10	– – Urea con tenore di azoto superiore al 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco
3102 10 91	– – – altra urea in soluzione acquosa
3102 10 99	– – – altra
	– Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio:
3102 21 00	– – Solfato di ammonio
3102 29	– – altri:
3102 29 10	– – – Solfonitrato di ammonio
3102 29 90	– – – altri
3102 30	– Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa:
3102 30 10	– – in soluzione acquosa
3102 30 90	– – altro
3102 40	– Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante:
3102 40 10	– – con tenore di azoto inferiore o uguale al 28 %, in peso
3102 40 90	– – con tenore di azoto superiore al 28 %, in peso
3102 50	– Nitrato di sodio:
3102 50 90	– – altri concimi
3102 60 00	– Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio
3102 70 00	– Calciocianammide
3102 80 00	– Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali
3102 90 00	– altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti
3105 (1)	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg
3915	Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche:
3915 90	– di altre materie plastiche:
	– – altri:
3915 90 91	– – – di resine epossidiche
3915 90 99	– – – altri
3916	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superificie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche:
3916 90	– di altre materie plastiche:
ex 3916 90 90	– – altri:
	– di cellulosa rigenerata
3917	Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche:
3917 10	– Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche:

(1) La Iugoslavia non potrà esportare verso l'Italia quantità superiori a quelle concordate in seno al GATT.

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC.
Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

(b) Vedi codici Taric nell'allegato C V.

Codice NC	Designazione delle merci
ex 3917 10 90	– – di materie plastiche cellulosiche:
	– di cellulosa rigenerata
	– Tubi, rigidi:
3917 29	– – di altre materie plastiche:
	– – – ottenuti direttamente in forma e tagliati di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati
ex 3917 29 19	– – – – altri:
	– di cellulosa rigenerata
3917 32	– – altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori:
	– – – ottenuti direttamente in forma e tagliati di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:
ex 3917 32 51	– – – – altri:
	– di cellulosa rigenerata
3917 39	– – altri:
	– – – ottenuti direttamente in forma e tagliati di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:
ex 3917 39 19	– – – – altri:
	– di cellulosa rigenerata
3919	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli:
3919 10	– in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm:
	– – altri:
ex 3919 10 90	– – – altri:
	– di cellulosa rigenerata
3919 90	– altri:
	– – altri:
ex 3919 90 90	– – – altri:
	– di cellulosa rigenerata
3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto:
	– di cellulosa e suoi derivati chimici:
3920 71	– – di cellulosa rigenerata:
	– – – Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm:
3920 71 11	– – – – non stampati
3920 71 19	– – – – stampati
3920 71 90	– – – altri
3921	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche:
	– Prodotti alveolari:
3921 14 00	– – di cellulosa rigenerata
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:
3912 20	– Nitrati di cellulosa (compresi i collodi):
	– – non plastificati:

Codice NC	Designazione delle merci
3912 20 11	– – – Collodi e celloidina
3912 20 19	– – – altri
3912 20 90	– – plastificati
3915	Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche:
3915 90	– di altre materie plastiche:
	– – altri:
ex 3915 90 93	– – – di cellulosa e suoi derivati chimici:
	– di nitrati di cellulosa
3916	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche:
3916 90	– di altre materie plastiche:
ex 3916 90 90	– – altri:
	– di nitrati di cellulosa
3917	Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche:
	– Tubi rigidi:
3917 29	– – di altre materie plastiche:
	– – – ottenuti direttamente in forma e tagliati di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:
ex 3917 29 19	– – – – altri:
	– di nitrati di cellulosa
	– altri tubi:
3917 32	– – altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori:
	– – – ottenuti direttamente in forma e tagliati di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:
ex 3917 32 51	– – – – altri:
	– di nitrati di cellulosa
3917 39	– – altri:
	– – – ottenuti direttamente in forma e tagliati di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:
ex 3917 39 19	– – – – altri:
	– di nitrati di cellulosa
3919	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli:
3919 10	– in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm:
	– – altri:
ex 3919 10 90	– – – altri:
	– di nitrati di cellulosa
3919 90	– altri:
	– – altri:
ex 3919 90 90	– – – altri:
	– di nitrati di cellulosa
3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto:
	– di cellulosa o suoi derivati chimici:
3920 72 00	– – di fibre vulcanizzate

Codice NC	Designazione delle merci
3921	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche:
	– Prodotti alveolari:
3921 19	– – di altre materie plastiche:
3921 19 90	– – – altri
3921 90	– altri:
3921 90 90	– – – altri
4011	Coperture nuove, di gomma:
4011 10 00	– dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)
4011 20 00	– dei tipi utilizzati per autobus o autocarri
4011 30	– dei tipi utilizzati per aeroplani:
4011 30 90	– – altre
	– altre:
4011 91 00	– – a ramponi, a spina di pesce o simili
4011 99 00	– – altre
4012	Coperture rigenerate o usate, di gomma; gomme, battistrada amovibili per coperture e protettori (flaps), di gomma:
4012 10	– Coperture rigenerate:
ex 4012 10 90	– – altre:
	– altre che dei tipi utilizzati per velocipedi con o senza motore ausiliario, per motocicli e moto «scooters»
4012 20	– Coperture usate:
ex 4012 20 90	– – altre
	– altre che dei tipi utilizzati per velocipedi con o senza motore ausiliario, per motocicli e moto «scooters»
4013	Camere d'aria, di gomma:
4013 10	– dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), autobus o autocarri:
4013 10 10	– – dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa)
4013 10 90	– – dei tipi utilizzati per autobus o autocarri
	– altre:
4013 90 90	– – altre
4203	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti:
4203 10 00	– Indumenti
	– Guanti e muffole:
4203 21 00	– – speciali per praticare gli sport
	– – altri:
	– – – altri:
4203 29 91	– – – – per uomini e ragazzi
4203 29 99	– – – – altri
4203 30 00	– Cinture, cinturoni e bandoliere
4203 40 00	– altri accessori di abbigliamento
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato
4420	Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94:
4420 90	– altri:
	– – Legno intarsiato e legno incrostato
4420 90 11	– – – di legni tropicali di cui alla nota complementare 2 del presente capitolo
4420 90 19	– – – di altri legni
4410	Pannelli di particelle e pannelli simili, di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

Codice NC	Designazione delle merci
6401	Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti
6402	Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica
6403	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale
6404	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili:
6405	Altre calzature:
6405 90	– altre:
6405 90 10	– – con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito
7004	Vetro tirato o soffiato, in fogli anche con strato assorbente o riflettente, ma non altrimenti lavorato:
7004 10	– Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente o riflettente:
7004 10 30	– – Vetro detto «antico»
7004 10 50	– – Vetro detto di «orticoltura»
7004 10 90	– – altro
7004 90	– altro vetro:
7004 90 50	– – Vetro detto «antico»
7004 90 70	– – Vetro detto di «orticoltura»
	– – altri, di spessore:
7004 90 91	– – – inferiore o uguale a 2,5 mm
7004 90 93	– – – superiore a 2,5 mm ed inferiore o uguale a 3,5 mm
7004 90 95	– – – superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm
7004 90 99	– – – superiore a 4,5 mm
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove:
9405 91	– Parti:
	– – di vetro:
	– – – Articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori):
9405 91 19	– – – – altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)
7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio:
7304 10	– Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti:
7304 10 10	– – con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm
7304 10 30	– – con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm
7304 10 90	– – con diametro esterno superiore a 406,4 mm
7304 20	– Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:
	– – altri:
7304 20 91	– – – con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm
7304 20 99	– – – con diametro esterno superiore a 406,4 mm
	– altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:
7304 31	– – trafilati o laminati a freddo:
	– – – altri:
7304 31 91	– – – – di precisione
7304 31 99	– – – – altri

Codice NC	Designazione delle merci
7304 39	– – altri:
7304 39 10	– – – greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete (1)
	– – – altri:
	– – – – altri:
	– – – – – altri:
	– – – – – – Tubi gas, filettati o filettabili:
7304 39 51	– – – – – – – zincati
7304 39 59	– – – – – – – altri
	– – – – – – altri, con diametro esterno:
7304 39 91	– – – – – – – inferiore o uguale a 168,3 mm
7304 39 93	– – – – – – – superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm
7304 39 99	– – – – – – – superiore a 406,4 mm
	– altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili:
7304 41	– – trafilati o laminati a freddo:
7304 41 90	– – – altri
7304 49	– – altri:
7304 49 10	– – – greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete (1)
	– – – altri:
	– – – – altri:
7304 49 91	– – – – – con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm
7304 49 99	– – – – – con diametro esterno superiore a 406,4 mm
	– altri, di sezione circolare, di altri acciai legati:
7304 51	– – trafilati o laminati a freddo:
	– – – diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % incluso di carbonio e dallo 0,5 % al 2 % incluso di cromo e, eventualmente, lo 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza:
7304 51 11	– – – – inferiore o uguale a 4,5 m
7304 51 19	– – – – superiore a 4,5 m
	– – – altri:
	– – – – altri:
7304 51 91	– – – – – di precisione
7304 51 99	– – – – – altri
7304 59	– – altri:
7304 59 10	– – – greggi, diritti ed a parete di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete (1)
	– – – altri, diritti ed a parete di spessore uniforme, di acciaio legato, contenente, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % incluso di carbonio e dallo 0,5 % al 2 % incluso di cromo e, eventualmente, lo 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza:
7304 59 31	– – – – inferiore o uguale a 4,5 m
7304 59 39	– – – – superiore a 4,5 m
	– – – altri:
	– – – – altri:
7304 59 91	– – – – – con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm
7304 59 93	– – – – – con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm
7304 59 99	– – – – – con diametro esterno superiore a 406,4 mm
7304 90	– altri:
7304 90 90	– – altri

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci
7305	Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezioni interna ed esterna circolari, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio
7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:
7306 10	– Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti):
	– – saldati longitudinalmente, con diametro esterno:
7306 10 11	– – – inferiore o uguale a 168,3 mm
7306 10 19	– – – superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm
7306 10 90	– – saldati elicoidalmente
7306 20 00	– Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas
7306 30	– altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:
	– – altri:
	– – – di precisione, aventi parete di spessore:
7306 30 21	– – – – inferiore o uguale a 2 mm
7306 30 29	– – – – superiore a 2 mm
	– – – altri:
	– – – – Tubi gas, filettati o filettabili:
7306 30 51	– – – – – zincati
7306 30 59	– – – – – altri
	– – – – altri, con diametro esterno:
	– – – – – inferiore o uguale a 168,3 mm:
7306 30 71	– – – – – – zincati
7306 30 78	– – – – – – altri
7306 30 90	– – – – – superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm
7306 40	– altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili:
	– – altri:
7306 40 91	– – – trafilati o laminati a freddo
7306 40 99	– – – altri
7306 50	– altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati:
	– – altri:
7306 50 91	– – – di precisione
7306 50 99	– – – altri
7306 60	– altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare:
	– – altri:
	– – – di sezione quadrata o rettangolare, aventi parete di spessore:
7306 60 31	– – – – inferiore o uguale a 2 mm
7306 60 39	– – – – superiore a 2 mm
7306 60 90	– – – di altre sezioni
7306 90 00	– altri
7407	Barre e profilati di rame:
ex 7407 10 00	– di rame raffinato:
	– di sezione piena
	– di leghe di rame:
7407 21	– – a base di rame-zinco (ottone):
7407 21 10	– – – Barre

Codice NC	Designazione delle merci
ex 7407 21 90	– – – Profilati: – di sezione piena
7407 22	– – a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone):
ex 7407 22 10	– – – a base di rame-nichel (cupronichel): – di sezione piena
ex 7407 22 90	– – – a base di rame-nichel-zinco (argentone): – di sezione piena
ex 7407 29 00	– – altri: – di sezione piena
7408	Fili di rame
7409	Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm
7407	Barre e profilati di rame:
ex 7407 10 00	– di rame raffinato: – cavi
	– di leghe di rame:
7407 21	– – a base di rame-zinco (ottone):
ex 7407 21 90	– – – Profilati: – cavi
	– – a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone):
ex 7407 22 10	– – – a base di rame-nichel (cupronichel): – cavi
ex 7407 22 90	– – – a base di rame-nichel-zinco (argentone): – cavi
ex 7407 29 00	– – altri: – cavi
7411	Tubi di rame
ex 7604	Barre e profilati di alluminio, esclusa la voce 7604 21 00
7605	Fili di alluminio
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm
7903	Zinco polverizzato, polvere di zinco
7905	Lamiere, fogli e nastri, di zinco
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:
8501 10	– Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W:
8501 10 10	– – Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W
	– – altri:
8501 10 91	– – – Motori universali
8501 10 93	– – – Motori a corrente alternata
8501 10 99	– – – Motori a corrente continua
8501 20	– Motori universali di potenza superiore a 37,5 W:
8501 20 90	– – altri
	– altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua:
8501 31	– – di potenza inferiore o uguale a 750 W:
8501 31 90	– – – altri
8501 32	– – di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:
	– – – altri:
8501 32 91	– – – – di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW
8501 32 99	– – – – di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 75 kW

Codice NC	Designazione delle merci
8501 33	– – di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW:
	– – – altri:
8501 33 91	– – – – Motori di trazione
8501 33 99	– – – – altri
8501 34	– – di potenza superiore a 375 kW:
	– – – altri:
8501 34 50	– – – – Motori di trazione
	– – – – altri, di potenza:
8501 34 91	– – – – – superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW
8501 34 99	– – – – – superiore a 750 kW
	– altri motori a corrente alternata, monofase:
8501 40 90	– – altri
	– altri motori a corrente alternata, polifase:
8501 51	– – di potenza inferiore o uguale a 750 W:
8501 51 90	– – – altri
8501 52	– – di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:
	– – – altri:
8501 52 91	– – – – di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW
8501 52 93	– – – – di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 37 kW
8501 52 99	– – – – di potenza superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW
8501 53	– – di potenza superiore a 75 kW:
	– – – altri:
8501 53 50	– – – – Motori di trazione
	– – – – altri, di potenza:
8501 53 91	– – – – – superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 750 kW
8501 53 99	– – – – – superiore a 750 kW
	– Generatori a corrrente alternata (alternatori):
8501 61	– – di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:
	– – – altri:
8501 61 91	– – – – di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA
8501 61 99	– – – – di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA
8501 62	– – di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:
8501 62 90	– – – altri
8501 63	– – di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:
8501 63 90	– – – altri
8501 64 00	– – di potenza superiore a 750 kVA
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici:
	– Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):
8502 11	– – di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:
8502 11 90	– – – altri
8502 12	– – di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:
8502 12 90	– – – altri
8502 13	– – di potenza superiore a 375 kVA:
	– – – altri:
8502 13 91	– – – – di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA
8502 13 99	– – – – di potenza superiore a 750 kVA
8502 20	– Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio):
	– – altri:

Codice NC	Designazione delle merci
8502 20 91	– – – di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA
8502 20 99	– – – di potenza superiore a 7,5 kVA
8502 30	– altri gruppi elettrogeni:
	– – altri:
8502 30 91	– – – Turbogeneratori
8502 30 99	– – – altri
8502 40	– Convertitori rotanti elettrici:
8502 40 90	– – altri
8503	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
8504 90	– Parti:
	– – di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione:
8504 90 11	– – – Nuclei di ferrite
8504 90 19	– – – altre
8504 90 90	– – di convertitori statici
ex 8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione esclusi i prodotti dei codici NC 8544 30 10 e 8544 70 00
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili, loro parti:
8716 10	– Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte:
8716 10 10	– – pieghevoli
	– – altri, di peso:
8716 10 91	– – – inferiore o uguale a 750 kg
8716 10 93	– – – superiore a 750 kg ed inferiore o uguale a 3 500 kg
8716 10 99	– – – superiore a 3 500 kg
8716 20	– Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli:
8716 20 10	– – Spanditori di letame
8716 20 90	– – altri
	– altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci:
8716 31 00	– – Cisterne
	– – – nuovi:
8716 39 30	– – – – Semirimorchi
	– – – – altri:
8716 39 51	– – – – – con un asse
8716 39 59	– – – – – altri:
8716 39 80	– – – usati
8716 40 00	– altri rimorchi e semirimorchi
9401	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti:
9401 30	– Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei:
9401 30 10	– – imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini
9401 30 90	– – altri
9401 40 00	– Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti
9401 50 00	– Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili
	– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno:
9401 61 00	– – imbottiti

Codice NC	Designazione delle merci
9401 69 00	– – altri
	– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:
9401 71 00	– – imbottiti
9401 79 00	– – altri
9401 80 00	– altri mobili per sedersi
9401 90	– Parti:
9401 90 90	– – altri
9403	Altri mobili e loro parti:
9403 10	– Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici:
9403 10 10	– – Tavoli da disegno (esclusi quelli della voce 9017)
	– – altri, di altezza:
	– – – inferiore o uguale a 80 cm:
9403 10 51	– – – – Scrivanie
9403 10 59	– – – – altri
	– – – superiore a 80 cm:
9403 10 91	– – – – Armadi a porte, a sportelli o ad ante
9403 10 93	– – – – Armadi a cassetti, classificatori e schedari
9403 10 99	– – – – altri
9403 20	– altri mobili di metallo:
	– – altri:
9403 20 91	– – – Letti
9403 20 99	– – – altri
9403 30	– Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici:
	– – di altezza inferiore o uguale a 80 cm:
9403 30 11	– – – Scrivanie
9403 30 19	– – – altri
	– – di altezza superiore a 80 cm:
9403 30 91	– – – Armadi classificatori e schedari
9403 30 99	– – – altri
9403 40 00	– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine
9403 50 00	– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto
9403 60	– altri mobili di legno:
9403 60 10	– – Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno
9403 60 30	– – Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini
9403 60 90	– – altri mobili di legno
9403 70	– Mobili di materie plastiche:
9403 70 90	– – altri
9403 80 00	– Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili
9403 90	– Parti:
9403 90 10	– – di metallo
9403 90 30	– – di legno
9403 90 90	– – di altre materie

ALLEGATO C II (a) (b)

	Codice NC	Designazione delle merci
	(2)	(3)
	5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 25 10 5205 25 30 5205 25 90 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 10 5205 35 90 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 45 10 5205 45 30 5205 45 90 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 10 5206 15 90 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 10 5206 25 90 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 10 5206 35 90 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 10 5206 45 90 ex 5604 90 00	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto
02.0020 (2)	5208 11 10 5208 11 90 5208 12 11 5208 12 13	**Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate**

a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

b) Vedi codici Taric nell'allegato C V.

(2)	(3)
5208 12 15	
5208 12 19	
5208 12 91	
5208 12 93	
5208 12 95	
5208 12 99	
5208 13 00	
5208 19 00	
5208 21 10	
5208 21 90	
5208 22 11	
5208 22 13	
5208 22 15	
5208 22 19	
5208 22 91	
5208 22 93	
5208 22 95	
5208 22 99	
5208 23 00	
5208 29 00	
5208 31 00	
5208 32 11	
5208 32 13	
5208 32 15	
5208 32 19	
5208 32 91	
5208 32 93	
5208 32 95	
5208 32 99	
5208 33 00	
5208 39 00	
5208 41 00	
5208 42 00	
5208 43 00	
5208 49 00	
5208 51 00	
5208 52 10	
5208 52 90	
5208 53 00	
5208 59 00	
5209 11 00	
5209 12 00	
5209 19 00	
5209 21 00	
5209 22 00	
5209 29 00	
5209 31 00	
5209 32 00	
5209 39 00	
5209 41 00	
5209 42 00	
5209 43 00	
5209 49 10	
5209 49 90	
5209 51 00	
5209 52 00	
5209 59 00	
5210 11 10	
5210 11 90	
5210 12 00	
5210 19 00	
5210 21 10	
5210 21 90	
5210 22 00	
5210 29 00	
5210 31 10	
5210 31 90	
5210 32 00	

(2)	(3)
5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 21 00 5211 22 00 5211 29 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00	
5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00	di cui altri diversi da ecru o imbianchiti

(2)	(3)
5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00	
5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 10 5513 11 30 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia

(2)	(3)
5513 21 10	
5513 21 30	
5513 21 90	
5513 22 00	
5513 23 00	
5513 29 00	
5513 31 00	
5513 32 00	
5513 33 00	
5513 39 00	
5513 41 00	
5513 42 00	
5513 43 00	
5513 49 00	
5514 11 00	
5514 12 00	
5514 13 00	
5514 19 00	
5514 21 00	
5514 22 00	
5514 23 00	
5514 29 00	
5514 31 00	
5514 32 00	
5514 33 00	
5514 39 00	
5514 41 00	
5514 42 00	
5514 43 00	
5514 49 00	
5515 11 10	
5515 11 30	
5515 11 90	
5515 12 10	
5515 12 30	
5515 12 90	
5515 13 11	
5515 13 19	
5515 13 91	
5515 13 99	
5515 19 10	
5515 19 30	
5515 19 90	
5515 21 10	
5515 21 30	
5515 21 90	
5515 22 11	
5515 22 19	
5515 22 91	
5515 22 99	
5515 29 10	
5515 29 30	
5515 29 90	
5515 91 10	
5515 91 30	
5515 91 90	
5515 92 11	
5515 92 19	
5515 92 91	
5515 92 99	
5515 99 10	
5515 99 30	
5515 99 90	
5803 90 30	
ex 5905 00 70	
ex 6308 00 00	

(2)	(3)
6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 39 6110 10 91 6110 10 99 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia
6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza
6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone
6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per donna o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)

(2)	(3)
6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 10 6302 10 90 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 31 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento

ALLEGATO C III

Codice NC	Designazione delle merci
2710 00	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base:
	– Oli leggeri:
	– – destinati ad altri usi:
	– – – Benzine speciali:
2710 00 21	– – – – Acqua ragia minerale
2710 00 25	– – – – altre
	– – – altri:
	– – – – Benzine per motori:
2710 00 31	– – – – – Benzine avio
	– – – – – altre, aventi tenore di piombo:
2710 00 33	– – – – – – inferiore o uguale a 0,013 g per l
2710 00 35	– – – – – – superiore a 0,013 g per l
2710 00 37	– – – – Carboturbi tipo benzina
2710 00 39	– – – – altri oli leggeri
	– Oli medi:
	– – destinati ad altri usi:
	– – – Petrolio lampante:
2710 00 51	– – – – Carboturbi
2710 00 55	– – – – altro
2710 00 59	– – – altri
	– Oli pesanti:
	– – Oli da gas:
2710 00 69	– – – destinati ad altri usi
	– – Oli combustibili:
2710 00 79	– – – destinati ad altri usi
	– – Oli lubrificanti ed altri:
2710 00 95	– – – destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 6 di questo capitolo (1)
2710 00 99	– – – destinati ad altri usi
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:
	– liquefatti:
2711 12	– – Propano:
	– – – Propano di purezza uguale o superiore al 99 %:
2711 12 11	– – – – destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile
	– – – altro:
2711 12 99	– – – – destinato ad altri usi
2711 13	– – Butani:
2711 13 90	– – – destinati ad altri usi
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati:
2712 10	– Vaselina:
2712 10 90	– – altra
2712 20 00	– Paraffina contenente, in peso, meno dello 0,75 % di olio
2712 90	– altri:
	– – altri:
	– – – greggi:
2712 90 39	– – – – destinati ad altri usi
2712 90 90	– – – altri
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:
2713 90	– altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:
2713 90 90	– – altri

(1) in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

ALLEGATO C IV (a) (b)

Codice NC	Designazione delle merci
7202	Ferro-leghe:
	– Ferrosilicio:
7202 21	– – contenente, in peso, più del 55 % di silicio:
7202 21 10	– – – contenente, in peso, più del 55 % e non più dell'80 % di silicio
7202 21 90	– – – contenente, in peso, più dell'80 % di silicio
7202 29 00	– – altro
7202 30 00	– Ferro-silicio-manganese
	– Ferrocromo:
7202 41	– – contenente, in peso, più del 4 % di carbonio:
7202 41 10	– – – contenente, in peso, più del 4 % e non più del 6 % di carbonio
7202 41 90	– – – contenente, in peso, più del 6 % di carbonio
7202 49	– – altro:
7202 49 10	– – – contenente, in peso, lo 0,05 % o meno di carbonio
7202 49 50	– – – contenente, in peso, più dello 0,05 % fino allo 0,5 % di carbonio
7202 49 90	– – – contenente, in peso, più dello 0,5 % fino o al 4 % di carbonio
	di cui:
ex 7202 49 10 ex 7202 49 50	– Ferrocromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e più del 30 % fino al 90 % compreso di cromo (ferrocromo superraffinato)
7901	Zinco greggio:
	– Zinco non legato:
7901 11 00	– – contenente, in peso, il 99,99 % o più di zinco
7901 12	– – contenente, in peso, meno del 99,99 % di zinco:
7901 12 10	– – – contenente, in peso, il 99,95 % o più, ma meno del 99,99 % di zinco
7901 12 30	– – – contenente, in peso, il 98,5 % o più, ma meno del 99,95 % di zinco
7901 12 90	– – – contenente, in peso, il 97,5 % o più, ma meno del 98,5 % di zinco
7901 20 00	– Leghe di zinco

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC.
Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

(b) Vedi codici Taric nell'allegato C V.

ALLEGATO C V

Codice Taric

Codice NC	Codice Taric
ex 3916 90 90	3916 90 90 • 10
ex 3917 10 90	3917 10 90 • 10
ex 3917 29 19	3917 29 19 • 10
ex 3917 32 51	3917 32 51 • 10
ex 3917 39 19	3917 39 19 • 10
ex 3919 10 90	3919 10 90 • 10
ex 3919 90 90	3919 90 90 • 10
ex 3915 90 93	3915 90 93 • 20
ex 3916 90 90	3916 90 90 • 20
ex 3917 29 19	3917 29 19 • 20
ex 3917 32 51	3917 32 51 • 20
ex 3917 39 19	3917 39 19 • 20
ex 3919 10 90	3919 10 90 • 20
ex 3919 90 90	3919 90 90 • 20
ex 4012 10 90	4012 10 90 • 90
ex 4012 20 90	4012 20 90 • 90
ex 7407 10 00	7407 10 00 • 90
ex 7407 21 90	7407 21 90 • 90
ex 7407 22 10	7407 22 10 • 90
ex 7407 22 90	7407 22 90 • 90
ex 7407 29 00	7407 29 00 • 90
ex 7407 10 00	7407 10 00 • 10
ex 7407 21 90	7407 21 90 • 10
ex 7407 22 10	7407 22 10 • 10
ex 7407 22 90	7407 22 90 • 10
ex 7407 29 00	7407 29 00 • 10
ex 5604 90 00	5604 90 00 • 50
ex 5811 00 00	5811 00 00 • 91
ex 6308 00 00	6308 00 00 • 11
ex 5811 00 00	5811 00 00 • 92
ex 6308 00 00	6308 00 00 • 19
ex 5905 00 70	5905 00 70 • 10
ex 6308 00 00	6308 00 00 • 20
ex 6302 60 00	6302 60 00 • 90
ex 6202 12 10	6202 12 10 • 90
ex 6202 12 90	6202 12 90 • 90
ex 6202 13 10	6202 13 10 • 90
ex 6202 13 90	6202 13 90 • 90
ex 6302 60 00	6302 60 00 • 10
ex 6305 20 00	6305 20 00 • 10
ex 6305 39 00	6305 39 00 • 91
ex 6305 90 00	6305 90 00 • 20
ex 7202 49 10	7202 49 10 • 10
ex 7202 49 50	7202 49 50 • 10

ALLEGATO D

Codice NC	Designazione delle merci 1
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
	– Cavalli:
0101 19	– – altri:
0101 19 10	– – – destinati alla macellazione (1)
0703	Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:
ex 0703 20 00	– Agli:
	– dal 1° febbraio al 31 maggio (2)
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
	– Funghi e tartufi:
0709 51	– – Funghi:
0709 51 30	– – – Funghi galletti o gallinacci
0709 51 50	– – – Funghi porcini
0709 51 90	– – – altri, esclusi i tartufi
0709 60	– Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta» (3):
0709 60 10	– – Peperoni
0710	Ortaggi e legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati (4):
	– Legumi da granella, anche sgranati:
0710 21 00	– – Piselli (Pisum sativum)
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	– – Ortaggi o legumi:
ex 0711 90 50	– – – Funghi:
	– esclusi i funghi coltivati
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
0712 20	– Cipolle
ex 0712 30	– Funghi e tartufi:
	– esclusi i funghi coltivati
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
	– Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):
0713 32	– – Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis):
0713 32 90	– – – altri:
0713 33	– – Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):
0713 33 90	– – – altri
0713 39	– – altri:
0713 39 90	– – – altri

(1) L'ammissione in questo codice è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.
(2) Nei limiti di un contingente tariffario annuo.
(3) Nei limiti di un contingente tariffario annuo.
(4) Nei limiti di un contingente tariffario annuo.

Codice NC	Designazione delle merci 2)
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:
0809 20	– Ciliege:
ex 0809 20 10	– – Ciliege acide, dal 1° maggio al 15 luglio (1)
ex 0809 20 90	– – Ciliege acide, dal 16 luglio al 30 aprile (1)
0810	Altre frutta fresche:
0810 20	– Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi:
ex 0810 20 10	– – Lamponi:
	– dal 15 maggio al 15 giugno
ex 0810 20 90	– – altri:
	– more dal 15 maggio al 15 giugno
0811	Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0811 90	– altri:
ex 0811 90 10	– – Ciliege acide (prunus cerasus) (2) (4)
ex 0811 90 30	– – Ciliege acide (prunus cerasus) (2) (4)
ex 0811 90 90	– – Ciliege acide (prunus cerasus) (2) (4)
0812	
0812 10	
ex 0812 10 00	– – Ciliege acide (prunus cerasus) (2)
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
0813 40	– altre frutta:
ex 0813 40 80	– – altre:
	– Ciliege acide
0904	Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati:
	– Pepe:
0904 12 00	– – tritato o polverizzato
0904 20	– Pimenti, essiccati, tritati o polverizzati:
0904 20 10	– – Peperoni
0904 20 90	– – tritati o polverizzati
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bache di ginepro
1209	Semi; frutti e spore da sementa
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
ex 2001 10 00	– Cetrioli e cetriolini:
	– Cetrioli (3)
2001 90	– altri:
ex 2001 90 80	– – altri:
	– Peperoni

(1) Nei limiti di un massimale comunitario annuo
(2) Nei limiti di un massimale comunitario annuo
(3) Nell'ambito di un quantitativo di riferimento
(4) Fatto salvo il rispetto di un quantitativo di riferimento all'importazione determinato dalla Comunità su base annuale.

Codice NC	Designazione delle merci 3	A
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati:	
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:	
ex 2004 90 30	– – Crauti, capperi e olive:	
	– Crauti (1)	
	– – altri, compresi i miscugli:	
ex 2004 90 99	– – – altri:	
	– Prodotto denominato «AJVAR» ottenuto mediante trasformazione di peperoni, con aggiunta di spezie, estratti di spezie o distillati di spezie naturali e, eventualmente, melanzane o pomodori, avente tenore totale di estratti secchi uguale o superiore a 9 %, utilizzato principalmente come insalata	
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati:	
2005 30 00	– Crauti (2)	
2005 90	– altri ortaggi e miscugli di ortaggi:	
ex 2005 90 90	– – altri:	
	– Prodotto denominato «AJVAR» ottenuto mediante trasformazione di peperoni, con aggiunta di spezie, estratti di spezie o distillati di spezie naturali e, eventualmente, melanzane o pomodori, avente tenore totale di estratti secchi uguale o superiore a 9 %, utilizzato principalmente come insalata	
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
2008 60	– Ciliege:	
	– – con aggiunta di alcole:	
	– – – altre:	
ex 2008 60 39	– – – – altre:	
	– Ciliege dolci a polpa chiara, di diametro inferiore o uguale a 18,9 mm, snocciolate, destinate alla fabbricazione di prodotti di cioccolato (2) (3)	
2008 60 51	– – – – Ciliege acide (Prunus cerasus) (4) (5)	
2008 60 61	– – – – Ciliege acide (Prunus cerasus) (4) (5)	
2008 60 71	– – – – Ciliege acide (Prunus cerasus) (4) (5)	
2008 60 91	– – – – Ciliege acide (Prunus cerasus) (4) (5)	
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:	
2208 90	– altri:	
	– – Vodka con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol; acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità:	
	– – – inferirore o uguale a 2 litri:	

(1) Nell'ambito di un quantitativo di riferimento
(2) Nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo
(3) Per il controllo dell'utilizzazione per queste scopo particolare si applicano le disposizioni comunitarie in materia.
(4) Nei limiti di un massimale comunitario annuo
(5) Fatto salvo un prezzo minimo all'importazione determinato dalla Comunità su base annuale.

Codice NC	Designazione delle merci 4	
ex 2208 90 33	– – – – Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege:	
	– Acquavite di prugne denominata «Sljivovica» (1) (3)	
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:	
ex 2401 10	– Tabacchi non scostolati:	
	– – altri:	
ex 2401 10 60	– – – Tabacchi «sun-cured» del tipo orientale:	
	– Tabacco del tipo «Prilep» (2) (3)	
ex 2401 20	– Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:	
	– – altri:	
ex 2401 20 60	– – – Tabacchi «sun-cured» del tipo orientale:	
	– Tabacco del tipo «Prilep» (2) (3)	
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:	
	– altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle):	
2204 21	– – in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:	
	– – – altri:	
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:	
	– – – – – altri:	
2204 21 25	– – – – – – Vini bianchi (4)	}
2204 21 29	– – – – – – altri (4)	}
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:	
	– – – – – altri:	
2204 21 35	– – – – – – Vini bianchi (4)	}
ex 2204 21 39	– – – – – – altri (4)	}
2204 29	– – altri: (4)	
	– – – altri:	
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:	
	– – – – – altri:	
2204 29 25	– – – – – – Vini bianchi (4)	}
ex 2204 29 29	– – – – – – altri (4)	}
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:	
	– – – – – altri:	
2204 29 35	– – – – – – Vini bianchi (4)	}
ex 2204 29 39	– – – – – – altri (4)	} (D)

(1) Nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo per le due sottovoci relative al tabacco del tipo «Prilep».

(2) Nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo

(3) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(4) Nei limiti di un contingente tariffario annuo e a condizione che i prezzi all'importazione dei vini originari della Slovenia, maggiorati dei dazi doganali effettivamente riscossi, siano sempre perlomeno uguali ai prezzi di riferimento della Comunità

ALLEGATO E (1)

Codice NC	Designazione delle merci
0102	Animali vivi della specie bovina:
	– altri:
	– – delle specie domestiche:
	– – – di peso superiore a 200 kg:
ex 0102 90 31	– – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):
	– che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (a)
ex 0102 90 35	– – – – Tori (a)
e	
ex 0102 90 37	– – – – Buoi:
	– che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg ma non superiore a 500 kg (a)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:
0201 10	– in carcasse o mezzene:
ex 0201 10 90	– – di peso superiore a 136 kg per le carcasse e a 68 kg per le mezzene
	– Carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro
0201 20	– Altri pezzi non disossati:
	– – Quarti detti «compensati»:
ex 0201 20 29	– – di peso unitario superiore a 68 kg:
	– «Quarti detti compensati, di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (a)
	– – Busti e quarti anteriori:
ex 0201 20 39	– – – di peso unitario superiore a 60 kg per i busti e a 30 kg per i quarti anteriori
	– – – Quarti anteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (a)
ex 0201 20 51	– – Selle e quarti posteriori:
	– – – di peso inferiore o uguale a 75 kg per le selle e inferiore o uguale a 40 kg per i quarti posteriori:
	– Quarti posteriori di peso uguale o superiore a 38 kg, per il taglio detto «pistola»; con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (a)
ex 0201 20 59	– – – di peso superiore a 75 kg per le selle e superiore a 40 kg per i quarti posteriori:
	– Quarti posteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, ma di peso inferiore o uguale a 68 kg per il taglio detto «pistola»; con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (a)

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(1) Nei limiti di contingenti tariffari annui e fatti salvi un prezzo minimo e le altre condizioni all'importazione determinate dalla Comunità su base annuale

ALLEGATO F

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 2

1. Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.

2. Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza sono classificati come per donna o per ragazza.

3. L'espressione "indumenti per bambini piccoli (bébés)" comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa.

GRUPPO I A

Categoria	Codice NC 1992	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	5204 11 00 5204 19 00	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		
	5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 25 10 5205 25 30 5205 25 90 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 10 5205 35 90 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 45 10 5205 45 30 5205 45 90			
	5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 10 5206 15 90 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 10 5206 25 90 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 *(segue)*	5206 34 00 5206 35 10 5206 35 90 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 10 5206 45 90 ex 5604 90 00			
2	5208 11 10 5208 11 90 5208 12 11 5208 12 13 5208 12 15 5208 12 19 5208 12 91 5208 12 93 5208 12 95 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 11 5208 22 13 5208 22 15 5208 22 19 5208 22 91 5208 22 93 5208 22 95 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate		

	(2)	(3)	(4)	(5)
	5209 49 10			
	5209 49 90			
	5209 51 00			
	5209 52 00			
	5209 59 00			
	5210 11 10			
	5210 11 90			
	5210 12 00			
	5210 19 00			
	5210 21 10			
	5210 21 90			
	5210 22 00			
	5210 29 00			
	5210 31 10			
	5210 31 90			
	5210 32 00			
	5210 39 00			
	5210 41 00			
	5210 42 00			
	5210 49 00			
	5210 51 00			
	5210 52 00			
	5210 59 00			
	5211 11 00			
	5211 12 00			
	5211 19 00			
	5211 21 00			
	5211 22 00			
	5211 29 00			
	5211 31 00			
	5211 32 00			
	5211 39 00			
	5211 41 00			
	5211 42 00			
	5211 43 00			
	5211 49 11			
	5211 49 19			
	5211 49 90			
	5211 51 00			
	5211 52 00			
	5211 59 00			
	5212 11 10			
	5212 11 90			
	5212 12 10			
	5212 12 90			
	5212 13 10			
	5212 13 90			
	5212 14 10			
	5212 14 90			
	5212 15 10			
	5212 15 90			
	5212 21 10			
	5212 21 90			
	5212 22 10			
	5212 22 90			
	5212 23 10			
	5212 23 90			
	5212 24 10			
	5212 24 90			
	5212 25 10			
	5212 25 90			
	ex 5811 00 00			
	ex 6308 00 00			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 a)	5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00	a) di cui: non greggi né imbianchiti		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 10 5513 11 30 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5513 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 13 00 5514 19 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 10 5515 29 30	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia:		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3 *(segue)*	5515 29 90 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 92 11 5515 92 19 5515 92 91 5515 92 99 5515 99 10 5515 99 30 5515 99 90 5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00			
3 a)	5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90 5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5513 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 5515 29 30 5515 29 90 5515 91 30 5515 91 90	a) di cui: non greggi né imbianchiti		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3 a) *(segue)*	5515 92 19 5515 92 99 5515 99 30 5515 99 90 5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00			

GRUPPO I B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia	6,48	154
5	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 39 6110 10 91 6110 10 99 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Maglie, pullover (con o senza maniche); twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	4,53	221
6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 19	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,76	568
	6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42	*Parti inferiori di tute sportive (trainings) con fodera diversa da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali*		
7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	5,55	180
8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	4,60	217

GRUPPO II A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone		
20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia		
22	5508 10 11 5508 10 19 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto:		
22 a)	5508 10 19 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00	a) di cui: acrilici		
23	5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32	5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 5801 35 00 5801 36 00 5802 20 00 5802 30 00	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali:		
32 a)	5801 22 00	a) di cui: velluti a coste, di cotone		
39	6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 00	Biancheria da tavola, ta toletta o da cucina, esclusa quelle a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna		

GRUPPO II B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	24,3 paia	41
13	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	17	59
14	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,72	1 389
15	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,84	1 190
16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	0,80	1 250
	6211 32 31 6211 33 31	*Tute sportive (trainings) con fodera di cui l'esterno è realizzato in un unica stoffa per uomo e ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali*		
17	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,43	700
18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18 *(segue)*	6207 92 00 6207 99 00 6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 10 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00	Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia		
19	6213 20 00 6213 90 00	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	59	17
21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	2,3	435
	6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	Parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diversa da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali		
24	6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 6107 92 00 ex 6107 99 00 6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19 6108 32 90 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 6108 99 10	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	3,9	257
26	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	3,1	323
27	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	2,6	385

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27 *(segue)*	6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10			
28	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,61	620
29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1,37	730
	6211 42 31 6211 43 31	*Tute sportive (trainings) con fodera di cui l'esterno è realizzato in un unica stoffa per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali*		
31	6212 10 00	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia	18,2	55
68	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti per bambini piccoli («bébés») ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88		
73	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,67	600
76	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
76 *(segue)*	6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 32 10 6211 33 10 6211 42 10 6211 43 10			
77	ex 6211 20 00	Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia		
78	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77		
83	6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 ex 6112 20 00 6113 00 90 6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75		

GRUPPO III A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	5407 20 11 6305 31 91 6305 31 99	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili		
34	5407 20 19	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza		
35	5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 5407 44 10 5407 44 90 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 10 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 10 5407 73 91 5407 73 99 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 10 5407 83 90 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 10 5407 93 90 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114:		
35 a)	5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 5407 44 10 5407 44 90 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90	a) di cui: non greggi né imbianchiti		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35 a) *(segue)*	5407 72 00 5407 73 10 5407 73 91 5407 73 99 5407 74 00 5407 82 00 5407 83 10 5407 83 90 5407 84 00 5407 92 00 5407 93 10 5407 93 90 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70			
36	5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 10 5408 23 90 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114:		
36 a)	5408 10 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 10 5408 23 90 5408 24 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70	a) di cui: non greggi né imbianchiti		
37	5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00	Tessuti di fibre artificiali in fiocco:		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37 *(segue)*	5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 5803 90 50 ex 5905 00 70			
37 a)	5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 5803 90 50 ex 5905 00 70	a) di cui: non greggi né imbianchiti		
38 A	6002 43 11 6002 93 10	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine		
38 B	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90	Tendine, escluse quelle a maglia		
40	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		
41	5401 10 11 5401 10 19 5402 10 10 5402 10 90 5402 20 00 5402 31 10 5402 31 30 5402 31 90 5402 32 00 5402 33 10 5402 33 90 5402 39 10 5402 39 90 5402 49 10 5402 49 91 5402 49 99 5402 51 10 5402 51 30	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati n on testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41 *(segue)*	5402 51 90 5402 52 10 5402 52 90 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 10 5402 61 30 5402 61 90 5402 62 10 5402 62 90 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 20 00 ex 5604 90 00			
42	5401 20 10 5403 10 00 5403 20 10 5403 20 90 ex 5403 32 00 5403 33 90 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 20 00	Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto: Filati di fibre artificiali: filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto; diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per m e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa		
43	5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 10 00 5406 20 00 5508 20 90 5511 30 00	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto		
46	5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 30 10 5105 30 90	Lana e peli fini, cardati o pettinati		
47	5106 10 10 5106 10 90 5106 20 11 5106 20 19 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto		
48	5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
48 *segue)*	5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90			
49	5109 10 10 5109 10 90 5109 90 10 5109 90 90	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto		
50	5111 11 00 5111 19 10 5111 19 90 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99 5112 11 00 5112 19 10 5112 19 90 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99	Tessuti di lana o di peli fini		
51	5203 00 00	Cotone cardato o pettinato		
53	5803 10 00	Tessuti di cotone a punto di gaza		
54	5507 00 00	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		
55	5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 10 5506 90 91 5506 90 99	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		
56	5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto		
58	5701 10 10 5701 10 91 5701 10 93 5701 10 99 5701 90 10 5701 90 90	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
59	5702 10 00 5702 31 10 5702 31 30 5702 31 90 5702 32 10 5702 32 90 5702 39 10 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 5702 49 10 5702 51 00 5702 52 00 ex 5702 59 00 5702 91 00 5702 92 00 ex 5702 99 00 5703 10 10 5703 10 90 5703 20 11 5703 20 19 5703 20 91 5703 20 99 5703 30 11 5703 30 19 5703 30 51 5703 30 59 5703 30 91 5703 30 99 5703 90 10 5703 90 90 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 10 5705 00 31 5705 00 39 ex 5705 00 90	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58		
60	5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati		
61	ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 10 5806 31 90 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62 Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		
62	5606 00 91 5606 00 99 5804 10 11 5804 10 19 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
62 *(segue)*	5807 10 10 5807 10 90	Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti		
	5808 10 00 5808 90 00	Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili		
	5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90	Ricami in pezza, in strisce o in motivi		
63	5906 91 00	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma		
	ex 6002 10 10 6002 10 90 ex 6002 30 10 6002 30 90	Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche		
	ex 6001 10 00			
	6002 20 31 6002 43 19			
65	5606 00 10	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		
	ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 6001 29 10 6001 91 10 6001 91 30 6001 91 50 6001 91 90 6001 92 10 6001 92 30 6001 92 50 6001 92 90 6001 99 10			
	ex 6002 10 10 6002 20 10 6002 20 39 6002 20 50 6002 20 70 ex 6002 30 10 6002 41 00 6002 42 10 6002 42 30 6002 42 50 6002 42 90 6002 43 31 6002 43 33 6002 43 35 6002 43 39 6002 43 50 6002 43 91 6002 43 93 6002 43 95 6002 43 99 6002 91 00 6002 92 10 6002 92 30 6002 92 50			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
65 *(segue)*	6002 92 90 6002 93 31 6002 93 33 6002 93 35 6002 93 39 6002 93 91 6002 93 99			
66	6301 10 00 6301 20 91 6301 20 99 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		

GRUPPO III B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 10 6116 10 90 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia	17 paia	59
67	5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 10 6302 10 90 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6305 31 10 6307 10 10 6307 90 10	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento:		
67 a)	6305 31 10	a) di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene		
69	6108 11 10 6108 11 90 6108 19 10 6108 19 90	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza	7,8	128
70	6115 11 00 6115 20 19 6115 93 91	Calze-mutande («collants»), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex) Calze da donna, di fibre sintetiche	30,4 paia	33

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
72	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	9,7	103
74	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1,54	650
75	6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	0,80	1 250
84	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali		
85	6215 20 00 6215 90 00	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	17,9	56
86	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia	8,8	114
87	6216 00 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Guanti, diversi da quelli a maglia		
88	6217 10 00 6217 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli («bébés»), esclusi quelli a maglia		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
90	5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche		
91	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00	Tende		
93	ex 6305 20 00 ex 6305 39 00	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene		
94	5601 10 10 5601 10 90 5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 91 5601 22 99 5601 29 00 5601 30 00	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		
95	5602 10 19 5602 10 31 5602 10 39 5602 10 90 5602 21 00 5602 29 90 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti		
96	5603 00 10 5603 00 91 5603 00 93 5603 00 95 5603 00 99 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 91 6210 10 99 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
96 *(segue)*	ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 39 00 6307 10 30 ex 6307 90 99			
97	5608 11 11 5608 11 19 5608 11 91 5608 11 99 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 31 5608 19 39 5608 19 91 5608 19 99 5608 90 00	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		
98	5609 00 00 5905 00 10	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97		
99	5901 10 00 5901 90 00 5904 10 00 5904 91 10 5904 91 90 5904 92 00 5906 10 10 5906 10 90 5906 99 10 5906 99 90 5907 00 00	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100		
100	5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie		
101	ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche		
109	6306 11 00 6306 12 00 6306 19 00 6306 31 00 6306 39 00	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
110	6306 41 00 6306 49 00	Materassi pneumatici, tessuti		
111	6306 91 00 6306 99 00	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dai materassi pneumatici e dalle tende		
112	6307 20 00 6307 90 99	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114		
113	6307 10 90	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia		
114	5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 10 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90	Tessuti e manufatti per usi tecnici		

PROTOCOLLO N. 1
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"
e ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 1

Criteri di origine

Ai fini dell'applicazione dell'accordo sono considerati:

1. prodotti originari della Repubblica di Slovenia:

   a) i prodotti totalmente ottenuti nella Repubblica di Slovenia;

   b) i prodotti ottenuti nella Repubblica di Slovenia, nella cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, tale condizione non si applica ai prodotti originari della Comunità ai sensi del presente protocollo, purché abbiano subito, nella Repubblica di Slovenia, lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti elencate all'articolo 3, paragrafo 3;

2. prodotti originari della Comunità:

   a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità;

   b) i prodotti ottenuti nella Comunità, nella cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti non interamente ottenuti nella Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, questa condizione non si applica ai prodotti originari della Slovenia ai sensi del presente protocollo, purché abbiano subito, nella Comunità, lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti elencate all'articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 2

Prodotti totalmente ottenuti

1. Sono considerati "totalmente ottenuti" nella Repubblica di Slovenia o nella Comunità:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;

g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);

h) gli articoli fuori uso a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate;

j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

2. L'espressione "loro navi" di cui al paragrafo 1, lettera f) si applica soltanto nei confronti delle navi:

- che sono immatricolate o registrate nella Repubblica di Slovenia o in uno Stato membro della Comunità,

- che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Repubblica di Slovenia,

- che appartengono almeno per metà a cittadini della Repubblica di Slovenia o degli Stati membri della Comunità o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati o nella Repubblica di Slovenia, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di controllo e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della Repubblica di Slovenia o degli Stati membri e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, alla Repubblica di Slovenia, a enti pubblici o a cittadini di questi paesi,

- il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini della Repubblica di Slovenia o degli Stati membri della Comunità,

- e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, di cittadini della Repubblica di Slovenia o degli Stati membri della Comunità.

3. Le denominazioni "la Comunità" e "la Repubblica di Slovenia" comprendono anche le acque territoriali della Repubblica di Slovenia e degli Stati membri della Comunità.

Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o della Repubblica di Slovenia, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 3

Prodotti sufficientemente lavorati

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Nel presente protocollo, per "capitoli" e "voci" s'intendono i capitoli e le voci doganali (a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il "sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci" (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" o SA).

Per "classificato" s'intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce doganale.

2. Per i prodotti citati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

a) Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o nella Repubblica di Slovenia, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nel territorio in questione.

b) Nell'elenco di cui all'allegato II, per "valore" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati, o - qualora esso non sia noto né verificabile - il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione.

Il comma precedente si applica mutatis mutandis quando è necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

c) Nell'elenco di cui all'allegato II, per "prezzo franco fabbrica" s'intende il prezzo pagato per il prodotto ottenuto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché includa il valore di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione, detratte le imposte interne rimborsate o rimborsabili quando il prodotto ottenuto è esportato.

d) Per "valore in dogana" s'intende quello definito conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;

ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi analoghi;

e) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente regolamento per poter essere considerati originari della Comunità o della Repubblica di Slovenia;

f) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);

h) la macellazione degli animali.

Articolo 4

Elementi neutri

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Repubblica di Slovenia, non ha rilevanza il fatto che l'energia elettrica, il combustibile, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto oppure i materiali e prodotti utilizzati durante la fabbricazione, che non entrano e non erano destinati a entrare nella composizione finale del prodotto, siano o meno originari di paesi terzi.

Articolo 5

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un materiale, una macchina o un veicolo e fanno parte della sua normale attrezzatura e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con il materiale, la macchina o il veicolo considerato.

Articolo 6

Assortimenti

Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 7

Trasporto diretto

1. Il regime preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti o ai materiali originari trasportati attraverso il territorio della Comunità o della Repubblica di Slovenia senza passare per altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Repubblica di Slovenia o della Comunità in una sola spedizione può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunità e della Repubblica di Slovenia, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito. e non vi abbiano subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantirne la conservazione come tali.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali competenti presentando:

   a) un documento di trasporto unico rilasciato nel paese di esportazione per l'attraversamento del paese di transito;

   b) un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

      - una descrizione esatta delle merci,

      - la data di carico e scarico delle merci o, eventualmente, del loro imbarco e sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate,

      - la certificazione delle condizioni in cui si è effettuata la sosta delle merci nel paese di transito;

c) o, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 8

Continuità territoriale

Le condizioni stabilite nel presente titolo, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nel territorio della Comunità o della Repubblica di Slovenia.

Se dei prodotti originari esportati dalla Comunità o dalla Repubblica di Slovenia verso un altro paese vi ritornano, essi sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali una adeguata prova che:

- le merci che ritornano sono le stesse che erano state esportate e che
- esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie alla loro conservazione in buono stato, durante la loro permanenza in detto paese.

TITOLO II

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 9

Certificato di circolazione EUR.1

Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III.

Articolo 10

Normale procedura di rilascio dei certificati

1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato solo su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, sul modulo il cui modello figura all'allegato III, che deve essere compilato conformemente al presente protocollo.

   Le autorità doganali del paese di esportazione conservano per almeno due anni le domande di certificati EUR.1.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta con la domanda di certificato EUR.1 ogni utile documento giustificativo, atto a fornire la prova che le merci da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato EUR.1.

   L'esportatore si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutte le giustificazioni supplementari che le medesime ritengano necessarie per accertare l'esattezza del carattere originario delle merci ammissibili al regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e del processo di fabbricazione delle merci da parte delle suddette autorità.

   L'esportatore è tenuto a conservare per almeno due anni i documenti giustificativi di cui al presente paragrafo.

3. Il certificato EUR.1 può esser rilasciato solo se è idoneo a costituire titolo giustificativo per l'applicazione delle preferenze tariffarie.

4. Il rilascio del certificato EUR.1 viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione se le merci da esportare possono essere considerate "prodotti originari" ai sensi del presente protocollo.

5. Quando le merci sono considerate "prodotti originari" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), ultima frase, o paragrafo 2, lettera b), ultima frase, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno due anni dalle autorità doganali del paese di esportazione.

6. Poiché il certificato EUR.1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime tariffario preferenziale previsto dall'accordo, spetta alle autorità doganali del paese esportatore prendere le disposizioni necessarie per la verifica dell'origine delle merci e per il controllo degli altri dati del certificato EUR.1.

7. Al fine di verificare se siano soddisfatte le condizioni previste ai paragrafi 4 e 5, le autorità doganali del paese di esportazione hanno la facoltà di richiedere tutti i documenti giustificativi o di procedere a tutti i controlli che esse ritengano utili.

8. Spetta alle autorità del paese esportatore accertare che il modulo di cui all'articolo 9 sia compilato correttamente. Esse verificano in particolare che la rubrica riservata alla descrizione delle merci sia stata compilata in modo da escludere qualsiasi possibilità di aggiunta fraudolenta. A tale scopo, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza spaziature. Se la rubrica non viene completamente riempita, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

9. La data di rilascio del certificato EUR.1 deve essere indicata nella casella dei certificati EUR.1 riservata alle autorità doganali.

10. Il certificato EUR.1 viene rilasciato al momento dell'esportazione dei prodotti a cui si riferisce dalle autorità doganali del paese esportatore. Esso viene tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione viene realmente effettuata o assicurata.

Articolo 11

Certificati EUR.1 a lungo termine

1. In deroga alla disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 10, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono rilasciare un certificato EUR.1 quando soltanto una parte delle merci a cui esso si riferisce viene esportata; si tratta, in questo caso, di un certificato che copre tutta una serie di esportazioni della stessa merce dallo stesso esportatore allo stesso importatore, avente una validità massima di un anno a decorrere dalla data del rilascio del certificato, in appresso denominato "certificato LT".

2. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono rilasciare certificati LT, se lo ritengono necessario e conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, soltanto quando si suppone che il carattere originario delle merci rimanga costante durante il periodo di validità del certificato LT. Qualora una o più merci non siano più coperte dal certificato LT, l'esportatore deve informarne immediatamente le autorità doganali che hanno rilasciato il certificato.

3. Ove si ricorra alla procedura del certificato LT, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un contrassegno destinato a contraddistinguerli.

4. La casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 deve essere compilata, conformemente alla prassi abituale, dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

5. Nella casella n. 7 del certificato EUR.1 deve figurare una delle seguenti diciture:

"CERTIFICADO LT VALIDO HASTA EL ...",
"LT-CERTIFICAT GYLDIGT INDTIL...",
"LT-CERTIFICAT GÜLTIG BIS...",
"PISTOPOIGTIJOM LT ISWUOM LEXPI..."
"LT-CERTIFICATE VALID UNTIL...",
"CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU...",
"CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL ...",
"LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT EN MET...",
"CERTIFICADO LT VALIDO ATÈ...",
"POTRDILO LT VELJA DO...".
(con la data in cifre arabe)

6. Non è necessario indicare nelle caselle n. 8 e n. 9 del certificato LT marche e numeri, numero e natura dei colli, peso lordo (kg) o altre misure (l, m_3 ecc.). La casella n. 8 deve tuttavia contenere una descrizione e designazione delle merci abbastanza precise da permetterne l'identificazione.

7. In deroga all'articolo 17, il certificato LT deve essere presentato all'ufficio doganale d'importazione al più tardi al momento della prima importazione delle merci a cui si riferisce. Se l'importatore effettua le operazioni di sdoganamento presso più uffici doganali dello Stato d'importazione, le autorità doganali possono chiedergli di fornire una copia del certificato LT a ciascuno di tali uffici.

8. Quando alle autorità doganali è stato presentato un certificato LT, la prova del carattere originario delle merci importate è fornita, per tutta la durata di validità del suddetto certificato, da fatture rispondenti ai seguenti requisiti:

   a) se in una fattura figurano prodotti originari della Comunità o della Slovenia e prodotti non originari, l'esportatore è tenuto ad effettuare una chiara distinzione tra queste due categorie;

   b) l'esportatore è tenuto ad indicare su ogni fattura il numero del certificato LT a cui le merci si riferiscono, nonché la data limite di validità del suddetto certificato, e a menzionare il paese o i paesi di cui le merci sono originarie.

   L'apposizione sulla fattura, da parte dell'esportatore, del numero del certificato LT, nonché dell'indicazione del paese di origine, equivale alla dichiarazione che le merci rispondono ai requisiti previsti dal presente protocollo per l'ottenimento dell'origine preferenziale negli scambi tra la Comunità e la Slovenia.

   Le autorità doganali del paese d'esportazione possono esigere che le diciture suddette da apporre sulla fattura siano convalidate dalla firma a mano seguita dall'indicazione per esteso del nome e cognome della persona che firma;

c) la descrizione e la designazione delle merci sulle fatture devono essere sufficientemente particolareggiate da far apparire chiaramente che le merci figurano anche sul certificato LT a cui le fatture si riferiscono;

d) le fatture possono essere compilate soltanto per merci esportate durante il periodo di validità del certificato LT a cui si riferiscono. Esse possono tuttavia essere presentate all'ufficio doganale del luogo d'importazione entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di emissione da parte dell'esportatore.

9. Nell'ambito della procedura del certificato LT, le fatture conformi ai requisiti di cui al presente articolo possono essere compilate e/o trasmesse mediante sistemi di telecomunicazione o elaboratori elettronici. Tali fatture sono accettate dalle dogane del paese d'importazione quale prova del carattere originario delle merci importate, secondo le modalità fissate dalle autorità doganali di tale paese.

10. Qualora le autorità doganali del paese d'esportazione constatino che un certificato e/o una fattura compilati in conformità del presente articolo non sono validi per le merci fornite, esse ne informano immediatamente le autorità doganali del paese d'importazione.

11. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e della Slovenia relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali.

Articolo 12

Rilascio a posteriori del certificato EUR.1

1. In via eccezionale, il certificato EUR.1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione dei prodotti a cui si riferisce, quando non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, nella domanda l'esportatore deve:

- indicare luogo e data di spedizione dei prodotti a cui si riferisce il certificato EUR.1,

- attestare che non è stato rilasciato nessun certificato EUR.1 al momento dell'esportazione delle merci di cui trattasi e precisarne i motivi.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle menzioni seguenti:

"NACHTRAGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFOLGENDE", "EJDHEM EJ TYM USTEQYM", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "IZDANO NAKNADNO".

4. Le menzioni di cui al paragrafo 3 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1.

Articolo 13

Rilascio di duplicati del certificato EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione che sono in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle menzioni seguenti:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "versione greca", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "COPIE CONFORMA", "DVOJNIK".

3. Le menzioni di cui al paragrafo 2 vengono apposte nella rubrica "Osservazioni" del certificato EUR.1.

4. Il duplicato, su cui deve essere riprodotta la data del certificato EUR.1 originale, ha efficacia a decorrere da tale data.

Articolo 14

Sostituzione dei certificati

La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più certificati EUR.1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata nell'ufficio doganale dove si trovano le merci.

Articolo 15

Validità dei certificati

1. Il certificato EUR.1 deve essere presentato, entro cinque mesi dalla data di rilascio da parte delle autorità doganali del paese esportatore all'ufficio doganale del paese importatore nel quale sono presentati i prodotti.

2. I certificati EUR.1 presentati alle autorità doganali del paese importatore una volta scaduto il termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

3. A parte tali casi, le autorità doganali del paese importatore possono accettare i certificati EUR.1 se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di detto termine.

Articolo 16

Esposizioni

1. I prodotti spediti dalla Comunità o dalla Repubblica di Slovenia per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Repubblica di Slovenia o nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo purché soddisfino le condizioni previste nel presente protocollo al fine di essere riconosciuti originari della Comunità o della Repubblica di Slovenia e purché alle autorità doganali sia fornita la prova:

   a) che un esportatore ha spedito tali prodotti dalla Comunità o dalla Repubblica di Slovenia nel paese dell'esposizione e ivi li ha esposti;

   b) che detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario nella Comunità o nella Repubblica di Slovenia;

   c) che i prodotti sono stati spediti, durante l'esposizione o subito dopo, nella Repubblica di Slovenia o nella Comunità nello stato in cui sono stati inviati all'esposizione;

   d) che, dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato EUR.1 con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare della natura dei prodotti e delle condizioni in cui essi sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 è applicabile a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di prodotti stranieri - durante la quale i prodotti restano sotto controllo della dogana.

Articolo 17

Presentazione dei certificati

Il certificato EUR.1 deve essere presentato alle autorità doganali del paese importatore secondo le modalità previste dalla normativa del paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 18

Importazione con spedizioni scaglionate

Fermo restando l'articolo 3, paragrafo 3 del presente protocollo, quando, su richiesta del dichiarante in dogana, un articolo, smontato o non smontato, rientrante nei capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato viene importato con spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso viene considerato come costituente un solo articolo e può essere presentato un certificato EUR.1 per l'articolo completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 19

Conservazione dei certificati

I certificati EUR.1 vengono conservati dalle autorità doganali del paese importatore secondo le norme ivi vigenti.

Articolo 20

Formulario EUR.2

1. Fatto salvo l'articolo 9, il carattere originario, ai sensi del presente protocollo, delle spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 5 110 ECU viene dimostrato mediante un formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo.

2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo.

3. Viene compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione.

4. L'esportatore che ha compilato il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta, alle autorità doganali del paese esportatore tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario.

5. Gli articoli 16, 18 e 20 si applicano mutatis mutandis ai formulari EUR.2.

Articolo 21

Discordanze

La constatazione di lievi discordanze tra le menzioni esistenti nel certificato EUR.1 o nel formulario EUR.2 e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'assolvimento delle formalità d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR.1 o del formulario EUR.2 se viene regolarmente accertato che questi ultimi corrispondono alle merci presentate.

Articolo 22

Esonero dalla prova dell'origine

1. All'importazione nella Comunità, sono ammessi come "prodotti originari" ai sensi del presente protocollo, senza che sia necessario presentare uno dei documenti di cui agli articoli 9 o 20:

   a) i prodotti oggetto di piccole spedizioni a privati da privati e il cui valore non supera 215 ECU;

   b) i prodotti contenuti nei bagagli personali dei passeggeri e il cui valore non supera 600 ECU.

2. Queste disposizioni vengono applicate solo nel caso in cui si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale, dichiarate come rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo, e qualora non esista alcun dubbio sulla veridicità di detta dichiarazione.

3. Sono considerate prive di ogni carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che consistono unicamente in merci riservate all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o delle loro famiglie, purché sia evidente, per la loro natura e quantità, che non sono destinate ad usi commerciali.

TITOLO III

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 23

Comunicazione dei timbri e degli indirizzi

La Repubblica di Slovenia trasmette alla Commissione i facsimili dei timbri utilizzati, nonché gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il rilascio e il controllo a posteriori dei certificati EUR.1. La Commissione, a sua volta, comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

Ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, i certificati di circolazione EUR.1 vengono accettati a decorrere dalla data in cui la Commissione riceve le informazioni suddette.

I certificati EUR.1 presentati prima di questa data alle autorità doganali dello Stato membro importatore vengono accettati in conformità della legislazione comunitaria.

Articolo 24

Controllo dei certificati EUR.1 e dei formulari EUR.2

1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 o dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese importatore abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'effettiva origine dei prodotti in questione.

2. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente protocollo, gli Stati membri della Comunità e la Repubblica di Slovenia si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati EUR.1 e dei formulari EUR.2, nonché dell'esattezza delle informazioni relative all'effettiva origine dei prodotti.

3. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rinviano il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2, o una fotocopia dei suddetti documenti, alle autorità doganali del paese di esportazione, indicando, all'occorrenza, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'inchiesta.

   Esse allegano ai certificati EUR.1 o ai formulari EUR.2 la fattura, se è stata presentata, o copia della stessa, e ogni informazione che hanno potuto ottenere e che fa ritenere che le menzioni riportate sul certificato EUR.1 o sul formulario EUR.2 sono inesatte.

Se decidono di soprassedere all'applicazione delle disposizioni dell'accordo in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali del paese di importazione offrono all'importatore lo svincolo dei prodotti, con riserva delle misure conservative giudicate necessarie.

4. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati appena possibile alle autorità doganali del paese importatore. Essi devono permettere di stabilire se il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2 contestati si applicano ai prodotti in causa e se questi possono effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

   Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro sei mesi dalla data della richiesta di controllo, oppure qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità richiedenti li escludono dal regime preferenziale, a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

5. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati EUR.1, i documenti di esportazione e le copie dei certificati devono essere conservati almeno per due anni dalle autorità doganali del paese esportatore.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI APPLICABILI A CEUTA E MELILLA

Articolo 25

Applicazione del protocollo

1. Nell'espressione "Comunità" utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari della Comunità" non rientrano i prodotti originari di Ceuta e di Melilla.

2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 26.

Articolo 26

Condizioni particolari

1. I paragrafi seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 1 ed i riferimenti a detto articolo si applicano mutatis mutandis al presente articolo.

2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 7, sono considerati:

   a) prodotti originari di Ceuta e di Melilla:

      i) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e a Melilla;

ii) i prodotti ottenuti a Ceuta e a Melilla e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera i), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, tale condizione non si applica ai prodotti originari, ai sensi del presente regolamento, della Comunità o della Repubblica di Slovenia purché siano oggetto, a Ceuta e Melilla, di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 3, paragrafo 3;

b) prodotti originari della Repubblica di Slovenia:

i) i prodotti totalmente ottenuti nella Repubblica di Slovenia;

ii) i prodotti ottenuti nella Repubblica di Slovenia e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera i), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, tale condizione non si applica ai prodotti originari di Ceuta e Melilla o della Comunità ai sensi del presente regolamento, purché siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 3, paragrafo 3.3.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un solo territorio.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le menzioni "Repubblica di Slovenia" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di prodotti originari di Ceuta e Melilla, il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1.

5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire l'applicazione del presente protocollo a Ceuta e a Melilla.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Modifiche del protocollo

Il consiglio di cooperazione esamina ogni due anni, o su richiesta della Slovenia o della Comunità, l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo al fine di procedere alle modifiche o agli adeguamenti necessari.

In occasione di tale esame, si terrà conto, tra l'altro, della partecipazione delle parti contraenti a zone di libero scambio o a unioni doganali con paesi terzi.

Articolo 28

Comitato di cooperazione doganale

1. È istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di garantire la cooperazione amministrativa necessaria ai fini di un'applicazione corretta e uniforme del presente protocollo, nonché di svolgere tutti gli eventuali altri compiti affidatigli in materia doganale.

2. Il comitato è composto da esperti doganali degli Stati membri e da funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee che si occupano di questioni doganali, nonché da esperti doganali della Slovenia.

Articolo 29

Prodotti petroliferi

I prodotti elencati nell'allegato V sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, ai suddetti prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.

Articolo 30

Allegati

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 31

Attuazione del protocollo

La Comunità e la Slovenia prendono, ciascuna per quanto la concerne, le misure necessarie per l'attuazione del presente protocollo.

ALLEGATO I

NOTE

Premessa

Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i prodotti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Nota 1

1.1 Nell'elenco dell'allegato II figurano alcuni prodotti che non beneficiano delle preferenze tariffarie, ma che possono essere utilizzati nella fabbricazione di prodotti che beneficiano di tale regime.

1.2 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex", ciò significa che la regola della colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

1.3 Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti della colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola della colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

1.4 Quando nell'elenco compaiono più regole, ciascuna applicabile a diversi prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun capoverso (trattino) riporta la descrizione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola della colonna 3.

Nota 2

2.1 Per "fabbricazione" s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso il montaggio o le operazioni specifiche. Vedi altresì la nota 3.5.

2.2 Per "materiale" s'intende qualsiasi "ingrediente", "materia prima", "componente" o "parte", ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.

2.3 Per "prodotto" s'intende il prodotto ottenuto, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.

2.4 Per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti.

Nota 3

3.1 Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.

3.2 La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve riferirsi soltanto ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.

3.3 Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati "materiali di qualsiasi voce", è ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce..." significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4 Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario durante la fabbricazione in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia" della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che esso sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

3.5 Anche se la regola del cambiamento di voce, o la regola che figura nell'elenco, è stata osservata, il prodotto finito non è originario se la trasformazione eseguita, considerata nel complesso, è insufficiente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3.

3.6 Ai fini dell'applicazione delle norme di origine, l'unità di qualificazione sarà il prodotto specifico considerato l'unità di base nel determinare la classificazione in funzione della nomenclatura del sistema armonizzato; nel caso degli assortimenti di prodotti, classificati a norma della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, l'unità di qualificazione verrà determinata in funzione di ciascun articolo dell'assortimento: questa disposizione si applica altresì agli assortimenti delle voci nn. 6308, 8206 e 9605.

Di conseguenza:

- quando un prodotto composto di una serie o di un assortimento di articoli è classificato in un'unica voce a norma del sistema armonizzato, l'insieme costituisce l'unità di qualificazione;

- quando una spedizione comprende un certo numero di prodotti identici classificati nella stessa voce del sistema armonizzato, ogni prodotto deve essere considerato singolarmente nell'applicare le norme di origine;

- quando, a norma della regola generale 5 del sistema armonizzato, l'imballaggio fa parte del prodotto ai fini della classificazione, esso viene incluso anche per la determinazione dell'origine.

Nota 4

4.1 La regola dell'elenco rappresenta l'entità minima di lavorazione o di trasformazione richiesta, e l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è pure idonea a conferire il carattere di prodotto originario; per contro, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

4.2 Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'utilizzo di uno o più di tali materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale, o l'altro, oppure entrambi.

Pertanto, se una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali, nell'ambito della medesima regola, le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio:

La regola per una macchina da cucire richiede che il meccanismo per la tensione del filo deve essere originario e che anche il meccanismo detto "zigzag" deve essere un prodotto originario; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

4.3 Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

- Ad esempio:

  La regola per la voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

- Ad esempio:

  Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che, per tale gruppo di prodotti, il materiale non originario utilizzato può unicamente essere il filato, non è ammesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

  Vedi anche la nota 7.3 concernente i tessili.

4.4 Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non deve essere superata alcuna delle percentuali specifiche applicabili a prodotti particolari.

Nota 5

5.1 Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; se non altrimenti specificato, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

5.2 Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

5.3 Nell'elenco, con i termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta o filati.

5.4 Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 6

6.1 Nel caso dei prodotti misti classificati nelle voci che figurano nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni della colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato che globalmente rappresenti il 10% o meno del valore totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 6.3 e 6.4).

6.2 Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- materiali per la fabbricazione della carta e carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco;

- Ad esempio:

  Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone e da fibre sintetiche in fiocco è un filato misto. Perciò, materiali tessili non originari che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10% del valore del filato.

- Ad esempio:

  Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, i filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o i filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10% del valore del tessuto.

- Ad esempio:

  Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

- Ad esempio:

  Se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si sono utilizzati due materiali tessili diversi.

- Ad esempio:

  Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili. Può essere impiegato qualsiasi materiale non originario che sia utilizzato ad uno stadio di lavorazione posteriore a quello ammesso dalla regola, a condizione che il suo valore globale non ecceda il 10% del valore del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o i filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di lavorazione a condizione che il limite di peso sia rispettato.

6.3 Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", questa tolleranza viene portata al 20% o meno del peso totale per tali filati.

6.4 Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, della larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30% o meno del peso totale per tale nastro.

Nota 7

7.1 Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota, i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola della colonna 3 per il prodotto finito in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7.2 Tutte le guarnizioni, accessori o altri materiali non tessili utilizzati che contengono tessili non debbono soddisfare le condizioni di cui alla colonna 3 (anche se non rientrano nella nota 4.3).

7.3 Conformemente alla nota 4.3, qualsiasi guarnizione, accessorio o altro materiale (che non contenga materiali tessili) non originario, che non contenga materiali tessili, può tuttavia essere utilizzato liberamente qualora esso non possa essere ottenuto a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una camicia, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di particolari metallici, come i bottoni, poiché questi non possono essere ottenuti da materiali tessili.

7.4 Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI DI CUI DEVONO ESSERE OGGETTO I MATERIALI NON ORIGINARI PER CONFERIRE UN CARATTERE ORIGINARIO AL PRODOTTO FINITO

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o regriferate della voce 0201
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i fegati di volatili della voce 0207
da 0302 a 0305	Pesci, esclusi i pesci vivi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari
0402 da 0404 a 0406	Latte e latticini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari, — i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse le uova di volatili della voce 0407
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole
ex 0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), grezze	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari
da 0710 a 0713	Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
ex 0710	Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
ex 0711	Granturco dolce, temporaneamente conservato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
	— con aggiunta di zuccheri	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altre	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0813	Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0814	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi quelli della voce ex 1106 per i quali sono applicabili le regole seguenti	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata devono essere originari
ex 1106	Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713	Essicazione e macinazione di legumi della voce 0708
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 1302	Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati
1501	Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:	
	— grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506
	— altri	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

(1)	(2)	(3)
1502	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:	
	— grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	— frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce comprese le altre materie della voce 1504
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	— frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce 1506
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari
ex da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	— frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515
	— altri, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari
	— olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone;	
	— oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riesterificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1517	Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1519	Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli acidi grassi della voce 1519
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1

(1)	(2)	(3)
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:	
	— maltosio e fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce 1702
	— altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:	
	— estratti di malto	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:	
	— senza aggiunta di cacao:	
	— Cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati	Fabbricazione a partire da sostanze di qualsiasi voce. Non possono tuttavia essere utilizzati i grani e le pannocchie di granturco dolce, preparati o conservati, delle voci 2001, 2004 e 2005, né il granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore congelato, della voce 0710
	— altri	Fabbricazione in cui: — i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il granturco della specie «Zea indurata» ed il frumento duro e i loro derivati) devono essere interamente ottenuti, e — il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— con aggiunta di cacao	Fabbricazione a partire da sostanze classificate in qualsiasi voce, escluse quelle alla voce 1806, in cui il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse quelle del capitolo 11
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari
2004 e 2005	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utilizzati devono essere originari
2006	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
	— frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
	— frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2101	Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria
ex 2103	— Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate
	— Senapa preparata	Fabbricazione a partire da farina di senapa
ex 2104	— Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005
	— Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati
ex 2106	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole	Fabbricazione a partire da altri mosti di uva

(1)	(2)	(3)
2205, ex 2207, ex 2208 ed ex 2209	I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva: vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto uve e materie ricavate dall'uva
ex 2208	Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50 % vol.	Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcooliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata

(1)	(2)	(3)
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato V
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali	Questi prodotti sono compresi nell'allegato V
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato V
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni) benzolo, toluolo, xiloli, utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato V
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	— Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Altri composti eterociclici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3002	Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:	
	— prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri:	
	— sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— emoglobulina, globulina del sangue e globulina del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 31	Concimi; esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: — nitrato di sodio — calciocianammide — solfato di potassio — solfato di potassio e di magnesio	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci ex 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (1)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le voci 3202 e 3204 purché il valore di qualsiasi materiale classificato nella voce 3205 non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un «gruppo» (2) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso «gruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32.

(2) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e ex 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti (escluse quelle contenenti, come costituenti di base, il 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi) contenenti oli di petrolio o minerali bituminosi	Questi prodotti sono compresi nell'allegato V
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate: — a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici	Questi prodotti sono compresi nell'allegato V
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519, — i materiali della voce 3404. Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi di prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: — eteri ed esteri di amido	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della voce 1108
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalla voce 3702
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	— Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia
ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno
da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823	Prodotti vari delle industrie chimiche: — Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi della voce 3811	Questi prodotti sono compresi nell'allegato V
	— i seguenti prodotti della voce 3823: — leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali — gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici — la sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905 — i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali — gli scambiatori di ioni — le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche — gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823 *(segue)*	— le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante — gli acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi solfonaftenici — gli oli di flemma e l'olio di Dippel — miscele di sali aventi differenti anioni — paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto	
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da ex 3901 a 3915	Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti della voce ex 3907 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:	
	— prodotti addizionali omopolimerizzati	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
ex 3907	Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3916 a 3921	Semilavorati ed articoli di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:	
	— prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	
	— prodotti addizionali omopolimerizzati	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

(1) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(1)	(2)	(3)
ex 3916 e ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	Fogli o pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per suole	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4012	Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini
da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4109	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: — tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate
	— altri	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina

(1)	(2)	(3)
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina
ex 4409	— Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina	Levigatura o incollatura, con giunture a spina
	— Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
ex da 4410 a 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato
ex 4418	— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno
	— Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

(1)	(2)	(3)
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:	
	— calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili
ex capitoli da 50 a 55	Filati e monofilamenti	Fabbricazione a partire da (1): — seta greggia, cascame di seta, seta cardata o pettinata o altrimenti preparata per la filatura — altre fibre naturali, non cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura — materiali chimici o paste tessili; o — materiali per la fabbricazione della carta

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

(1)	(2)	(3)
ex capitoli da 50 a 55 *(segue)*	Tessuti: — elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (1)
	— altri	Fabbricazione a partire da (1): — fibre naturali, — filati di cocco, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da (1): — fibre naturali, — filati di cocco, — materiali chimici o paste tessili, — materiali per la fabbricazione della carta
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:	
	— feltri all'ago	Fabbricazione a partire da (1): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Tuttavia: — il filato di polipropilene della voce 5402 — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da (1): — fibre naturali, — fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o — materiali chimici o paste tessili
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:	
	— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

(1)	(2)	(3)
5604 *(segue)*	— altri	Fabbricazione a partire da (1): — fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da (1): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	Fabbricazione a partire da (1): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta
capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:	
	— di feltro ad ago	Fabbricazione a partire da (1): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Tuttavia: — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— di altri feltri	Fabbricazione a partire da (1): — fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
	— di altri materiali tessili	Fabbricazione a partire da (1): — filati di cocco, — filati di filamenti sintetici o artificiali, — fibre naturali, o — fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso:	
	— elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (1)
	— altri	Fabbricazione a partire da (1): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili, o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	
	— contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati (1)
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:	
	— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Fabbricazione a partire da filati

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

(1)	(2)	(3)
5905 *(segue)*	— altri	Fabbricazione a partire da (1): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili, o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:	
	— tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da (1): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili
	— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da materiali chimici
	— altri	Fabbricazione a partire da filati
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati
ex 5908	Reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:	
	— dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310
	— altri	Fabbricazione a partire da (1): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili
capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da (1): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

(1)	(2)	(3)
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:	
	— ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da filati (1)
	— altri	Fabbricazione a partire da (2): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 ed ex 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da filati (1)
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6211, ex 6217	Indumenti per donna e bambini piccoli («bébés») ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati	Fabbricazione a partire da filati (1) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
ex 6210, ex 6216, ex 6217	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati (1) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:	
	— ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1) (2) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
	— altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1) (2)
ex 6217	Fodere interno collo e polsi, tagliate	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) Vedi nota n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuti.
(2) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota n. 6.

(1)	(2)	(3)
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:	
	— in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da (1): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili
	— altri:	
	— ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1) (2), o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (2)
	— altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1) (2)
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da (1): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
6306	Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio:	
	— non tessuti	Fabbricazione a partire da (1): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili
	— altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1)
ex 6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
da 6401 a 6405	Calzature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (3)

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota n. 6.

(2) Per gli articoli a maglia o ad uncinetto, non elastici o gommati, ottenuti tramite cucitura o montaggio di pezzi di tessuti lavorati a maglia o ad uncinetto (tagliati o lavorati direttamente in forma), vedi nota 7.

(3) Vedi nota n. 7.

(1)	(2)	(3)
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (1)
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

(1) Vedi nota n. 7.

(1)	(2)	(3)
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e — lana di vetro
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: — greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
	— semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218
ex 7224, da 7225 a 7227	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, della voce 7224

(1)	(2)	(3)
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiugazione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315	Catene antisdrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; la regola per i prodotti della voce ex 7403 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7403	Leghe di rame, gregge	Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601, 7602 e ex 7616; le norme per le voci ex 7601 e ex 7616 sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati ad una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7601	Alluminio grezzo	Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802; la regola per la voce 7801 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7801	Piombo greggio: — Piombo raffinato — altri	 Fabbricazione a partire da piombo d'opera Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902. La regola per i prodotti della voce 7901 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007. La regola per i prodotti della voce 8001 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati
ex capitolo 81	Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex 8306	Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci doganali, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8484 e 8485	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, il cui valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tuttavia, materiali classificati nelle voci 8403 e 8404 possono essere utilizzati, purché il loro valore totale non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:	
	— rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti di ricambio per rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:	
	— macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, 8542, da 8544 a 8546 e 8548	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati.
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8522	Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:	
	— matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:	
	— adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altre	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8601 a 8607	Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto siano utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8609	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce e del prodotto sono unicamente utilizzati sino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8803	Parti degli apparecchi delle voci 8801 e 8802	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8804	Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori:	
	— rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804
	— altri	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9005 ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9017, ex 9018 e da 9024 a 9033	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 9006	Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrico del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9018	Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce 9018
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:	
	— parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voci 9014 e 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 91	Pendole ed orologi; loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9105, da 9109 a 9113	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
9105	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:	
	— di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 92	Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 e ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m²	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché: — il suo valore non ecceda il 25 % del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9506	Teste di mazze da golf	Fabbricazione a partire da sbozzi
9507	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella medesima voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9601 e ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

(1)	(2)	(3)
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i pennini, punte di pennini ed altri materiali della medesima voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9612	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato o del territorio d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto con inchiostro e a caratteri stampatello.

2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 65 g il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione effettuata con mezzi meccanici o chimici.

3. Le autorità competenti dello Stato membro esportatore possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

EUR.1 N. **A** 000.000 150

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

.....

e

.....

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

7. Osservazioni

8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci

9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)

10. Fatture (indicazione facoltativa)

11. VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme

Documento d'esportazione (*)

modello ..... n. .....

del .....

Ufficio doganale .....

Timbro

Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato

.....

A ....., addì .....

12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.

Fatto a ....., addì .....

(*) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
	Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*) ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato Fatto a ....., addì ..... Timbro ..... (Firma)	Fatto a ....., addì ..... Timbro ..... (Firma) (*) Segnare con una X la menzione applicabile.

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

EUR.1 N. **A** 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

1. **Esportatore** (nome, indirizzo completo, paese)

2. **Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra**

.....

e

.....

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3. **Destinatario** (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

4. **Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari**

5. **Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione**

6. **Informazioni riguardanti il trasporto** (indicazione facoltativa)

7. **Osservazioni**

8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....

.....

.....

.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

.....

.....

.....

.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ....., addì .....

.....

(Firma)

---

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi al prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

ALLEGATO IV

FORMULARIO EUR.2

1. Il formulario EUR.2 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il formulario viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato o del territorio d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto con inchiostro e a caratteri stampatello.

2. Il formulario EUR.2 ha il formato di 210 × 148 mm. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 65 g il metro quadrato.

3. Le autorità competenti dello Stato membro esportatore possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il formulario deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

(RECTO) Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo.

FORMULARIO EUR.2 N.

1 **Formulario utilizzato negli scambi preferenziali**
tra (1) ..... e .....

2 **Esportatore** (nome, indirizzo completo, paese)

3 **Dichiarazione dell'esportatore**
Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi preferenziali di cui alla casella n. 1.

4 **Destinatario** (nome, indirizzo completo, paese)

5 **Luogo e data**

6 **Firma dell'esportatore**

7 **Osservazioni** (2)

8 **Paese d'origine** (3)

9 **Paese di destinazione** (4)

10 **Massa lorda (kg)**

11 **Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci**

12 **Amministrazione o servizio del paese d'esportazione** (4) **incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore**

(1) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.
(2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.
(3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.
(4) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

(VERSO)

13	**Richiesta di controllo**	14	**Risultato del controllo**
	Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*)		Il controllo effettuato ha permesso di constatare (') ☐ che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte. ☐ che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate.
	Fatto a ....., addì ..... 19..... Timbro ..... (Firma)		Fatto a ....., addì ..... 19..... Timbro ..... (Firma)

(') Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.

(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio e ogniqualvolta le autorità doganali dello stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR.2

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR.2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR.2, seguita dal numero di serie del formulario.
3. Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.
4. L'utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sui processi di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

ALLEGATO V

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 29 TEMPORANEAMENTE ESCLUSI DAL CAMPO D'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

Voce SA	Designazione dei prodotti
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, simili ad oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbone fossile ottenuti ad alta temperatura, che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzina e benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
ex 2901	Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, cere di petrolio, cere ottenute da minerali bituminosi, residui paraffinici («slack wax» o «scale wax»)
ex 3811	Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

ATTO FINALE

I Plenipotenziari

DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da una parte,

e

DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
dall'altra,

riuniti per la firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia,

all'atto della firma di tale accordo hanno

adottato le, o preso atto delle, dichiarazioni elencate in appresso:

1. Dichiarazione delle Parti contraenti relativa all'articolo 16 dell'accordo;

2. dichiarazione della Comunità relativa al regime comunitario da applicare all'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, originari della e provenienti dalla Slovenia;

3. dichiarazione comune relativa al regime comunitario da applicare all'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, originari della e provenienti dalla Slovenia;

4. dichiarazione della Comunità relativa alle carni bovine;

5. dichiarazione della Slovenia relativa alle carni bovine;

6. dichiarazione di intenti delle Parti contraenti relativa al regime commerciale tra gli Stati dell'ex federazione iugoslava;

7. dichiarazione comune relativa alla presentazione dell'accordo al GATT da parte della Comunità

e preso atto:

- dello scambio di lettere relativo alla cooperazione nel settore della manodopera.

Le dichiarazioni e gli scambi di lettere di cui sopra sono allegati al presente atto finale.

I plenipotenziari convengono che, se del caso, le dichiarazioni e gli scambi di lettere saranno sottoposti alle procedure necessarie per assicurarne la validità, alle stesse condizioni dell'accordo di cooperazione.

1. Dichiarazione delle Parti contraenti relativa all'articolo 16 dell'accordo

I massimali, i quantitativi di riferimento e i contingenti di cui all'articolo 16 dell'accordo si applicano globalmente alle Repubbliche dell'ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

Il regime d'importazione applicabile ai prodotti di cui all'articolo 16 dell'accordo, originari della Slovenia, non può essere globalmente meno favorevole di quello applicabile nel 1992 a titolo dei regolamenti (CEE) nn. 545/92 del Consiglio, del 3 febbraio 1992, e 3301/91 del Consiglio, dell'11 novembre 1991.

La Comunità si riserva di proporre alla Slovenia di sostituire il regime autonomo di cui all'articolo 16 dell'accordo con un regime contrattuale basato sulle disposizioni previste in materia dall'accordo concluso tra la Comunità e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, per i prodotti che figurano negli allegati da CI a F del presente accordo.

La Slovenia ne prende atto e esprime il suo desiderio di avviare rapidamente tali negoziati.

2. Dichiarazione della Comunità relativa al regime comunitario da applicare alle importazioni di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, originari della e provenienti dalla Slovenia

La Comunità si impegna a limitare, per la durata dell'accordo e per un quantitativo da determinare secondo la procedura concordata nella dichiarazione comune corrispondente, l'importo del prelievo applicabile all'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, di peso vivo non inferiore a 160 kg e non superiore a 300 kg, originari della e provenienti dalla Slovenia, al 25% del prelievo integrale.

3. Dichiarazione comune relativa al regime comunitario da applicare all'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, originari della e provenienti dalla Slovenia

La Comunità e la Slovenia convengono che la sospensione al 25% del prelievo integrale si applica ad un quantitativo massimo di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui livello è fissato ogni anno dal Consiglio delle Comunità europee conformemente al regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968.

Per la redazione del bilancio estimativo, la Comunità e la Slovenia applicano la seguente procedura di collaborazione:

1. I servizi della Commissione raccolgono i dati forniti dagli Stati membri della Comunità sul rispettivo fabbisogno di animali destinati all'ingrasso.

   Sulla base di queste informazioni e delle loro previsioni, essi formulano una stima globale del fabbisogno comunitario.

2. Le competenti autorità della Slovenia vengono informate di queste stime.

3. Successivamente, si organizzano con la massima sollecitudine riunioni tra le autorità competenti della Slovenia e i servizi della Commissione al fine di:

   - scambiare opinioni sull'insieme del mercato delle carni bovine nella Comunità, nonché sulle prospettive di produzione e di consumo;

   - effettuare un'analisi comparativa degli elementi che consentono di stimare il fabbisogno comunitario di animali vivi destinati all'ingrasso;

   - scambiare informazioni sulle possibilità di esportazione della Slovenia.

4. Al termine di queste riunioni, la Commissione redige un progetto di bilancio da trasmettere al Consiglio, prendendo in considerazione tutti gli elementi che sono emersi dalle discussioni e che si prestano ad una valutazione quantitativa il più possibile realistica.

   Il progetto di bilancio trasmesso al Consiglio è corredato di un documento che riprenda sommariamente le opinioni espresse dai partecipanti in merito al fabbisogno della Comunità e alle loro possibilità di esportazione dei prodotti in causa.

5. Questo bilancio dovrebbe essere redatto in modo da garantire un regolare approvvigionamento del mercato comunitario e un aumento delle importazioni in funzione dell'incremento del fabbisogno comunitario, tenendo conto della prevedibile espansione di questo mercato.

In base a quanto precede, si suppone che i livelli annui delle importazioni di animali destinati all'ingrasso a titolo del bilancio tenderanno per vari anni ad aumentare, in funzione dell'incremento del fabbisogno comunitario.

4. Dichiarazione della Comunità relativa alle carni bovine

La Comunità si dichiara disposta ad avviare, durante il periodo di applicazione del presente accordo, consultazioni con la Slovenia per migliorare il regime esistente nel settore delle carni bovine, in funzione dell'andamento del mercato comunitario e delle sue relazioni con la Slovenia.

---

5. Dichiarazione della Slovenia relativa alle carni bovine

Per evitare qualsiasi perturbazione sui mercati comunitari, la Slovenia s'impegna a rispettare un ritmo regolare per le sue forniture di "baby beef" alla Comunità.

6. Dichiarazione d'intenti delle Parti contraenti relativa al regime commerciale tra gli Stati dell'ex Federazione iugoslava

1. La Comunità europea e la Slovenia ritengono fondamentale ripristinare quanto prima, non appena lo consentiranno le condizioni politiche ed economiche, lo spazio commerciale che riunisce gli Stati dell'ex Federazione iugoslava, affinché i prodotti industriali possano circolarvi liberamente, in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente.

2. In questo spirito, la Slovenia si dichiara disposta ad avviare negoziati con gli altri Stati dell'ex Federazione iugoslava per concludere accordi di libero scambio.

3. Dal canto suo, la Comunità si dichiara disposta ad applicare il cumulo dell'origine non appena saranno ripristinate relazioni di libero scambio tra gli Stati dell'ex Federazione iugoslava e si sarà instaurata la cooperazione amministrativa indispensabile per il buon funzionamento del cumulo stesso.

7. Dichiarazione comune relativa alla presentazione dell'accordo al GATT da parte della Comunità

Le Parti contraenti dell'accordo si consulteranno in occasione della presentazione e dell'esame delle sue disposizioni commerciali a cui si procederà nel quadro del GATT.

SCAMBIO DI LETTERE

relativo alla cooperazione nel settore della manodopera

Signor Presidente,

Mi pregio informarLa, a nome degli stati membri della Comunità, che questi ultimi ribadiscono l'impegno a rispettare i principi e le disposizioni contenuti nel Titolo IV dell'accordo di cooperazione del 1980 tra la CEE e la Iugoslavia.

Essi si dichiarono disposti a riprendere nel futuro accordo gli elementi pertinenti del suddetto Titolo IV per l'approfondimento delle relazioni contrattuali tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia.

Nel frattempo, essi esprimono la loro volontà, con riserva di applicazione reciproca, di mantenere, a favore dei cittadini sloveni, il regime di non discriminazione previsto dall'accordo del 1980.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia più alta considerazione.

Presidente del consiglio

Signor Presidente,

Con lettera in data odierna, mi ha comunicato quanto segue:

"Mi pregio informarLa, a nome degli Stati membri della Communità, che questi ultimi ribadiscono l'impegno a rispettare i principi e le disposizioni contenuti nel Titolo IV dell'accordo di cooperazione del 1980 tra la CEE e la Iugoslavia.

Essi si dichiatono disposti a riprendere nel futuro accordo gli elementi pertinenti del suddetto Titolo IV per l'approfondimento delle relazioni contrattuali tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia.

Nel frattempo, essi esprimono la loro volontà, con riserva di applicazione reciproca, di mantenere, a favore dei cittadini sloveni, il regime di non discriminazione previsto dall'accordo del 1980."

Mi pregio accusare ricevuta della lettera di cui sopra.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia più alta considerazione.

Presidente della Delegazione
della Repubblica di Slovenia

ACCORDO

tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e la Comunitá europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

e LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
da un lato, e

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
dall'altro,

CONSIDERANDO che la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia concludono un accordo di cooperazione concernente i settori di competenza di tale Comunità;

PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerato che nessuna delle disposizioni del presente accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che spettano loro in virtù di altri accordi internazionali,

DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

Articolo 1

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, sancito dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, è alla base delle politiche interna ed estera della Comunità e della Slovenia e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

Il presente accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio di cui all'allegato 1.

TITOLO I

Scambi commerciali

Articolo 2

Nel settore commerciale il presente accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di realizzare un miglior equilibrio dei loro scambi commerciali, al fine di migliorare le condizioni di accesso dei prodotti sloveni al mercato comunitario.

Articolo 3

1. Ferme restando le speciali disposizioni di cui al paragrafo 2, i prodotti originari della Slovenia sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente.

2. Per i prodotti elencati all'allegato 2, originari della Slovenia, la Comunità stabilisce il regime tariffario d'importazione alle condizioni e nei limiti di massimali che essa fissa di anno in anno.

3. Per determinati prodotti che essa ritiene sensibili, la Comunità si riserva di adire il comitato misto per definire le speciali condizioni di accesso al proprio mercato che dovessero rendersi necessarie. Il comitato misto stabilisce le suddette condizioni entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla notifica. In mancanza di decisione del comitato misto entro questo termine, la Comunità può prendere le misure necessarie. Tuttavia, dette misure non potranno eccedere la portata di quelle che deriverebbero dall'applicazione a questi prodotti delle disposizioni del paragrafo 2, alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

   Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, le Parti contraenti procedono a regolari scambi di informazioni in sede di comitato misto, prima di stabilire, eventualmente, le speciali condizioni di accesso dei prodotti in questione ai rispettivi mercati. Detti scambi di informazioni vertono in particolare sulle correnti commerciali e sulle previsioni di produzione e di esportazione a medio e a lungo termine.

   Il comitato misto esamina periodicamente le misure prese a norma del primo comma per verificarne la compatibilità con gli obiettivi dell'accordo.

Articolo 4

Le disposizioni degli articoli da 19 a 34 dell'accordo di cooperazione si applicano mutatis mutandis al presente accordo.

Articolo 5

Le disposizioni che determinano le norme d'origine per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia si applicano anche al presente accordo.

Articolo 6

1. Se le offerte presentate dagli operatori economici sloveni rischiano di pregiudicare il funzionamento del mercato comune e se tale pregiudizio è imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, l'altra Parte contraente può prendere le misure del caso, alle condizioni e secondo le procedure di cui al paragrafo 2.

2. Le Parti contraenti comunicano al comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'applicazione delle misure appropriate.

   Se la Slovenia non ha messo fine alle pratiche in questione entro il termine fissato dal comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo entro un mese dal giorno in cui è stato adito, l'altra Parte contraente può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per evitare un pregiudizio al funzionamento del mercato comune o per porvi fine; in particolare, essa può procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

Articolo 7

L'accordo non modifica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, né i poteri e le competenze derivanti da tale trattato.

TITOLO II

Disposizioni generali e finali

Articolo 8

1. E' istituito un comitato misto incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Il comitato adotta decisioni nei casi contemplati dall'accordo.

   Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti le quali sono tenute ad adottare, secondo le proprie norme, le misure richieste per la loro esecuzione.

2. Ai fini della corretta esecuzione dell'accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto.

Articolo 9

1. Il comitato misto è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.

2. Il comitato misto si pronuncia di comune accordo.

Articolo 10

1. La presidenza del comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti, secondo modalità che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

2. Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, su inziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'accordo.

   Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo esiga una particolare necessità, a richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

3. Il comitato misto può decidere di istituire qualsiasi gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 11

Le disposizioni degli articoli da 35 a 37 e da 43 a 47 dell'accordo di cooperazione si applicano mutatis mutandis al presente accordo.

Articolo 12

Il presente accordo si applica al territorio in cui è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni ivi stabilite, e al territorio della Repubblica di Slovenia.

Articolo 13

Gli allegati e le dichiarazioni che figurano nell'atto finale fanno parte integrante del presente accordo.

Articolo 14

Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo con preavviso di sei mesi.

Le Parti contraenti si riservano il diritto di sospendere, integralmente o parzialmente, l'applicazione dell'accordo, con effetto immediato, in caso di grave violazione delle sue disposizioni di base.

Articolo 15

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e slovena, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.

Articolo 16

Il presente accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma ad opera delle Parti contraenti.

ALLEGATO 1

Elenco dei prodotti contemplati all'articolo 1 dell'accordo

Codice NC 1992	Designazione delle merci
2601	Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) :
	- Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) :
2601 11 00	- - non agglomerati .....
2601 12 00	- - agglomerati .....
2602 00 00	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore, in peso, di manganese di 20% o più, sul prodotto secco .....
2619 00	Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro o dell'acciaio :
2619 00 10	- polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)....
2701	Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili .....
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo
2704 00	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta :
2704 00 19	- Coke ed semi-coke di carboni fossili e di lignite, esclusi i coke e semi-coke di carbon fossile per la fabbricazione di elettrodi .....
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie
7202	Ferro-leghe :
	- Ferromanganese :
7202 11	- - contenente, in peso, più di 2% di carbonio
	- altri :
7202 99	- - altri :
7202 99 11	- - - Ferro-fosforo contenente in peso, più del 3% e meno del 15% di fosforo

Codice NC	Designazione delle merci
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94%, in pezzi, palline o forme simili
7204	Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio, (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203
7207	Semiprodotti di ferro o di acciaio non legati :
	- contenenti, in peso, meno dello 0,25% di carbonio :
ex 7207 11	- - di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore :
	- - - laminati od ottenuti per colata continua
ex 7207 12	- - altri, di sezione trasversale rettangolare :
	- - - laminati od ottenuti per colata continua
ex 7207 19	- - altri :
	- di sezione trasversale circolare o poligonale e sbozzi per profilati, laminati od ottenuti per colata continua
ex 7207 20	*- contenenti, in peso, 0,25% o più di carbonio :*
	- di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale e sbozzi per profilati, laminati o ottenuti per colata continua
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti :
	- arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :
7208 11 00	- - di spessore superiore a 10mm
7208 12	- - di spessore di 4,75mm o più ed uguale o inferiore a 10mm :
7208 13	*- - di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm*
7208 14	*- - di spessore inferiore a 3 mm*
	- altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo
7208 21	- - di spessore superiore a 10mm
7208 22	- - di spessore di 4,75mm o più ed uguale o inferiore a 10mm :

Codice NC	Designazione delle merci
7208 23	- - di spessore di 3mm o più ed inferiore a 4,75mm :
7208 24	- - di spessore inferiore a 3mm :
	- non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :
7208 31 00	- - laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250mm e di spessore di 4mm o più che non presentano motivi di rilievo .....
7208 32	- - altri, di spessore superiore a 10mm
7208 33	- - altri, di spessore di 4,75mm o più ed uguale o inferiore a 10mm
7208 34	- - altri, di spessore di 3mm o più ed inferiore a 4,75mm
7208 35	- - di spessore inferiore a 3mm
	- altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo:
7208 41 00	- - laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1 250mm e di spessore di 4mm o più, che non presentano motivi in rilievo
7208 42	- - altri, di spessore superiore a 10mm
7208 43	- - altri, di spessore di 4,75mm o più ed uguale o inferiore a 10mm
7208 44	- - altri, di spessore di 3mm o più ed inferiore a 4,75mm
7208 45	- - altri, di spessore inferiore a 3mm
7208 90	- altri :
7208 90 10	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettagolare
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti :
	- arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :
7209 11 00	- - di spessore di 3mm o più
7209 12	- - di spessore superiore a 1mm ed inferiore a 3mm
7209 13	- - di spessore di 0,5mm o più ed uguale o inferiore a 1mm

Codice NC	Designazione delle merci
7209 14	- - di spessore inferiore a 0,5mm
	- altri, arrotolati, semplicemente laminati a freddo :
7209 21 00	- - di spessore di 3mm o più
7209 22	- - di spessore superiore a 1mm ed inferiore a 3mm
7209 23	- - di spessore di 0,5mm o più ed uguale o inferiore a 1mm
7209 24	- - di spessore inferiore a 0,5mm
	- non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3mm ed aventi un limite di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
7209 31 00	- - di spessore di 3mm o più
7209 32	- - di spessore superiore a 1mm ed inferiore a 3mm
7209 33	- - di spessore di 0,5mm o più ed uguale o inferiore a 1mm
7209 34	- - di spessore inferiore a 0,5mm
	- altri, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo :
7209 41 00	- - di spessore di 3mm o più
7209 42	- - di spessore superiore a 1mm ed inferiore a 3mm
7209 43	- - di spessore di 0,5mm o più ed uguale o inferiore a 1mm
7209 44	- - di spessore inferiore a 0,5mm
7209 90	- altri :
7209 90 10	- - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600mm, placcati o rivestiti :
	- stagnati :
7210 11	- - di spessore di 0,5mm o più
7210 11 10	- - - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7210 12	- - di spessore inferiore a 0,5mm
7210 12 11	- - - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7210 12 19	

Elenco dei prodotti contemplati all'articolo 3 dell'accordo

Codice CN	Designazione delle merci
7210 20	- piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno :
72102010	- - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	- zincati elettroliticamente :
7210 31	- - di acciaio di spessore inferiore a 3mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :
72103110	- - - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7210 39	- - altri :
72103910	- - - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	- zincati con altri procedimenti :
7210 41	- - Ondulati :
72104110	- - - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7210 49	- - altri :
72104910	- - - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7210 50	- rivestiti di ossido di cromo o di cromo ed ossidi di cromo :
72105010	- - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7210 60	- rivestiti di alluminio :
72106011 72106019	- - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7210 70	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche :
72107031 72107039	- - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7210 90	- altri :
72109031 al 72109035	- - diversi da quelli argentati, dorati, platinati o smaltati, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

Codice CN	Designazione delle merci
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio non legati, di larghezza inferiore a 600mm, non placcati né rivestiti :
	- semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
7211 11 00	- - laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150mm e di spessore di 4mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo
7211 12	- - altri, di spessore di 4,75mm o più
7211 19	- - altri
	- altri, semplicemente laminati a caldo :
7211 21 00	- - laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150mm e di spessore di 4mm o più, non arrotolati e che non presentano motivi in rilievo
7211 22	- - altri, di spessore di 4,75mm o più
7211 29	- - altri
7211 30	- semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
7211 30 10	- - di larghezza superiore a 500mm
	- altri, semplicemente laminati a freddo :
7211 41	- - contenenti, in peso, meno dello 0,25% di carbonio :
7211 41 10	- - - *di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, arrotolati, destinati alla fabricazione della latta*
7211 41 91	
7211 49	- - *altri :*
7211 49 10	- - di larghezza superiore a 500mm
7211 90	- altri :
7211 90 11	- - - di larghezza superiore a 500mm, semplicemente trattati in superficie
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio non legati, di larghezza inferiore a 600mm, placcati o rivestiti :
7212 10	- stagnati :
7212 10 10	- - Latta, semplicemente trattata in superficie
7212 10 91	- - altri, di larghezza superiore a 500mm, semplicemente trattati in superficie

Codice CN	Designazione delle merci
	- zincati elettroliticamente :
7212 21	- - di acciai di spessore inferiore a 3mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3mm o più ed aventi un limite di elasticità di 355 MPa
7212 2111	- - - di larghezza superiore a 500mm, semplicemente trattati in superficie
7212 29	- - altri
7212 2911	- di larghezza superiore a 500mm, semplicemente trattati in superficie
7212 30	- zincati con altri procedimenti :
7212 3011	- - di larghezza superiore a 500mm, semplicemente trattati in superficie
7212 40	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche :
7212 4010	- - latta, semplicemente laccata
7212 4091	- - altri di larghezza superiore a 500mm, semplicemente trattati in superficie
7212 50	- altrimenti rivestiti che argentati, dorati, platinati o smaltati
7212 5031	*semplicemente trattati in superficie* - - *di larghezza superiore a 500 mm :*
7212 60	- placcati
7212 6011	- - di larghezza uguale o inferiore a 500mm, semplicemente trattati in superficie
7212 6091	- - di larghezza uguale o inferiore a 500mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
7213	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonchè quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione :
7214 2000	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione
7214 3000	- di acciai automatici
7214 40	- altre, contenenti, in peso, meno dello 0,25% di carbonio
7214 50	- altre, contenenti, in peso, lo 0,25% o più e meno dello 0,6% di carbonio
7214 6000	- altre, contenenti, in peso, lo 0,6% o più di carbonio

Codice CN	Designazione delle merci
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati :
7215 90	- altre :
7215 90 10	- - laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati :
7216 10 00	- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80mm
	- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80mm
7216 21 00	- - Profilati a L
7216 22 00	- - Profilati a T
	- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80mm
7216 31	- - Profilati ad U
7216 32	- - Profilati ad I
7216 33	- - Profilati ad H
7216 40	- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80mm
7216 50	- altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo
7216 90	- altri :
7216 90 10	- - laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semi-prodotti di acciai inossidabili :
7218 10 00	- Lingotti ed altre forme primarie
ex 7218 90	- altri :
7219	- - laminati od ottenuti per colata continua Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600mm : - semplicemente laminati a caldo, arrotolati :
7219 11	- - di spessore superiore a 10mm
7219 12	- - di spessore uguale o superiore a 4,75mm ed uguale o inferiore a 10mm
7219 13	- - di spessore uguale o superiore a 3mm ed inferiore a 4,75mm
7219 14	- - di spessore inferiore a 3mm

Codice NC	Designazione delle merci
	- semplicemente laminati a caldo, non arrotolati :
7219 21	- - di spessore superiore a 10mm
7219 22	- - di spessore uguale o superiore a 4,75mm ed inferiore a 10mm
7219 23	- - di spessore uguale o superiore a 3mm ed inferiore a 4,75mm
7219 24	- - di spessore inferiore a 3mm
	- semplicemente laminati a freddo :
7219 31	- di spessore uguale o superiore a 4,75mm
7219 32	- di spessore uguale o superiore a 3mm ma inferiore a 4,75mm
7219 33	- - di spessore superiore a 1mm ed inferiore a 3mm
7219 34	- - di spessore uguale o superiore a 0,5mm ed inferiore a 1mm
7219 35	- - di spessore inferiore a 0,5mm
ex 7219 90	- altri - semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600mm
	- semplicemente laminati a caldo :
7220 11 00	- - di spessore uguale o superiore a 4,75mm
7220 12 00	- - di spessore inferiore a 4,75mm
7220 20	- semplicemente laminati a freddo
7220 20 10	- - di larghezza superiore a 500mm
7220 90	- altri :
7220 90 11	- - di larghezza superiore a 500mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
7220 90 31	- - di larghezza uguale o inferiore a 500mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
7221 00	Vergella o bordione di acciai inossidabili
7222	Barre e profilati di acciai inossidabili :
7222 10	- Barre semplicemente laminate o estruse a caldo

Codice NC	Designazione delle merci
7222 30	- altre barre :
7222 30 10	-- laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
7222 40	- Profilati :
7222 40 11	-- semplicemente laminati o estrusi a caldo, anche semplicemente placcati
7222 40 19	
7222 40 30	
7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati :
7224 10 00	- Lingoti e altre forme primarie
7224 90	- altri :
7224 90 01	--- laminati a caldo od ottenuti per colata continua
al 7224 90 15	
7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600mm :
7225 10	- di acciai al silicio detti "magnetici"
7225 20	- di acciai rapidi
7225 20 10	- semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7225 20 30	
7225 30 00	- altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati
7225 40	- altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati
7225 50	- altri, semplicemente laminati a freddo
7225 90	- altri
7225 90 10	- - semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600mm
7226 10	- di acciai al silico detti "magnetici" :
7226 10 10	-- semplicemente laminati a caldo
7226 10 30	-- altri, di larghezza superiore a 500mm
7226 20	- di acciai rapidi :
7226 20 10	-- semplicemente laminati a caldo
7226 20 31	-- semplicemente laminati a freddo, di larghezza superiore a 500mm

Codice NC	Designazione delle merci
72262051	- altri : - di larghezza superiore a 500mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
	- di larghezza uguale o inferiore a 500mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati laminati a caldo, semplicemente placcati
72262071	- altri
7226 91	- - semplicemente laminati a caldo
7226 92	- - semplicemente laminati a freddo :
72269210	- - - di larghezza superiore a 500 mm
7226 99	- - altri :
72269911	- di larghezza superiore a 500mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
72269931	- di larghezza uguale o inferiore a 500mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati, laminati a caldo, semplicemente placcati
7227	Vergella o bordione di altri acciai legati
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati :
7228 10	- Barre di acciai rapidi :
72281010	- - semplicemente laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate
72281030	
7228 20	- Barre di acciai silico-manganese :
72282011	- - semplicemente laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate
72282019	
7228 30	- altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo
7228 60	- altre barre :
72286010	- - laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
7228 70	- Profilati :
72287010	- - laminati o estrusi a caldo, anche semplicemente placcati
72287031	
7228 80	- Barre forate per la perforazione

Codice NC	Designazione delle merci
7301	Palancole di ferro o di acciao, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio;
7301 10 00	- Palancole
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e sbarre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie
7302 10	- Rotaie :
7302 10 31 7302 10 39 7302 10 90	- - diverse da quelle condutrici di corrente, con parti di metallo non ferroso
7302 20 00	- Traverse
7302 40 7302 40 10	- Stecche (ganasce) e piastre di appoggio : - - *laminate*
7302 90 7302 90 10	- *altri :* - - *controrotaie*

ALLEGATO 2

	Codice NC (*)	Designazione delle merci	
		Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie:	
		– Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo:	
		– – contenenti, in peso, 0,4 % o più di manganese:	
	7201 10 11	– – – con tenore di silicio inferiore o uguale a 1 %	
	7201 10 19	– – – con tenore di silicio superiore a 1 %	
	7201 10 30	– – contenenti, in peso, da 0,1 % incluso a 0,4 % escluso di manganese	
	7201 10 90	– – contenenti, in peso, meno di 0,1 % di manganese	
	7201 20 00	– Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo	
		– Ghise gregge legate:	
	7201 30 10	– – contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio	
	7201 30 90	– – altre	
	7201 40 00	– Ghise specolari	
		Ferro-leghe:	
		– altre:	
		– – altre:	
		– – – Ferro-fosforo:	
	7202 99 11	– – – – contenente, in peso, più di 3 % e meno di 1·5 % di fosforo	
		Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili:	
	7203 90 00	– altri	
		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:	
		– arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	
	7208 11 00	– – di spessore superiore a 10 mm	
		– – di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 100 mm:	
	7208 12 10	– – – destinati alla rilaminazione (1)	
		– – – altri:	
	7208 12 91	– – – – che presentano motivi in rilievo	
		– – – – altri:	
	7208 12 95	– – – – – punzonati	
	7208 12 98	– – – – – altri:	
		– – di spessore pari o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm:	
	7208 13 10	– – – destinati alla rilaminazione (1)	
		– – – altri:	
	7208 13 91	– – – – che presentano motivi in rilievo	
		– – – – altri:	
	7208 13 95	– – – – – punzonati	
	7208 13 98	– – – – – altri	
		– – di spessore inferiore a 3 mm:	
	7208 14 10	– – – destinati alla rilaminazione (1)	
		– – – altri:	
	7208 14 91	– – – – punzonati	

(*) I codici Taric figurano nell'ultima pagina del presente allegato.
(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.
(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC.
Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

	Codice NC	Designazione delle merci	
	7208 14 99	– – – – altri	
		– altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo:	
		– – di spessore superiore a 10 mm:	
	7208 21 10	– – – che presentano motivi in rilievo	
	7208 21 90	– – – altri	
		– – di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm:	
	7208 22 10	– – – destinati alla rilaminazione (1)	
		– – – altri:	
	7208 22 91	– – – – che presentano motivi in rilievo	
		– – – – altri:	
	7208 22 95	– – – – – punzonati	
	7208 22 98	– – – – – altri	
		– – di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm:	
	7208 23 10	– – – destinati alla rilaminazione (1)	
		– – – altri:	
	7208 23 91	– – – – che presentano motivi in rilievo	
		– – – – altri:	
	7208 23 95	– – – – – punzonati	
	7208 23 98	– – – – – altri	
		– – di spessore inferiore a 3 mm:	
	7208 24 10	– – – destinati alla rilaminazione (1)	
		– – – altri:	
	7208 24 91	– – – – punzonati	
	7208 24 99	– – – – altri	
		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:	
		– semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	
		– – altri, di spessore di 4,75 mm o più:	
	ex 7211 12 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm – (2)	
		– – altri:	
	ex 7211 19 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm – (2)	
		– altri, semplicemente laminati a caldo:	
		– – altri, di spessore di 4,75 mm o più:	
	ex 7211 22 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm – (2)	
		– – altri:	
	ex 7211 29 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm – (2)	
		Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:	
		– contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:	
		– – altri:	
		– – – di sezione trasversale circolare o poligonale:	
		– – – – laminati od ottenuti con colata continua:	
	7207 19 15	– – – – – altri	
		– contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:	
		– – di sezione trasversale circolare o poligonale:	
		– – – laminati od ottenuti con colata continua:	
		– – – – altri:	

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.
(2) Prodotti arrotolati del peso di 500 kg o più.

	Codice NC	Designazione delle merci	
	7207 20 55	– – – – – contenenti, in peso, 0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio	
		Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati:	
	7213 10 00	– aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	
	7213 31 00 7213 39 00	– altri, contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	
	7213 41 00 7213 49 00	– altri, contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	
		Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:	
	7214 20 00	– aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione	
	7214 40 10 7214 40 91 7214 40 99	– altre, contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	
	7214 50 10 7214 50 91 7214 50 99	– altre, contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	
		Altre barre di ferro o di acciai non legati:	
		– altre:	
	7215 90 10	– – laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	
		Barre e profilati di altri acciai legati; di acciai legati o non legati:	
		– Barre forate per la perforazione:	
	7228 80 90	– – di ferro o di acciai non legati	
		Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:	
		– contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:	
		– – altri:	
		– – – Sbozzi per profilati:	
	7207 19 31	– – – laminati od ottenuti con colata continua	
		– contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:	
		– – Sbozzi per profilati:	
	7207 20 71	– – – laminati od ottenuti con colata continua	
		Profilati di ferro o di acciai non legati:	
	7216 10 00	– Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm	
	7216 21 00 7216 22 00	– Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm:	
		– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm:	
	ex 7216 31 11	– – – – ad ali a facce parallele	
		– (1)	
	ex 7216 31 19	– – – – altri	
		– (1)	
		– – – di altezza superiore a 220 mm:	
	ex 7216 31 91	– – – – ad ali a facce parallele	
		– (1)	
	ex 7216 31 99	– – – – altri	
		– (1)	
		– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm:	
	ex 7216 32 11	– – – – ad ali o facce parallele	
		– (1)	

(1) Ad esclusione dei prodotti contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, allo 0,04 % per ciascuno di tali elementi presi isolatamente e allo 0,07 % per i due elementi presi insieme.

	Codice NC	Designazione delle merci	
	ex 7216 32 19	– – – – altri – (1)	
		– – – di altezza superiore a 220 mm:	
	ex 7216 32 91	– – – – ad ali a facce parallele – (1)	
	ex 7216 32 99	– – – – altri – (1)	
	ex 7216 33 10	– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm – (1)	
	ex 7216 33 90	– – – di altezza superiore a 180 mm – (1)	
	7216 40 10 7216 40 90	– Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm	
	7216 50 10 7216 50 90	– Altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo	
		– altri:	
	7216 90 10	– – laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati	
		Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio:	
	7301 10 00	– Palancole	
		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati ne rivestiti:	
		– semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	
		– – altri, di spessore di 4,75 mm o più:	
	ex 7211 12 90	– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm – (1)	
		– – altri:	
		– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:	
	ex 7211 19 91	– – – – di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm – (1)	
	ex 7211 19 99	– – – – di spessore inferiore a 3 mm – (1)	
		– altri, semplicemente laminati a caldo:	
		– – altri, di spessore di 4,75 mm o più:	
	ex 7211 22 90	– – – di larghezza superiore a 500 mm – (1)	
		– altri, semplicemente laminati a caldo:	
		– – altri:	
		– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:	
	ex 7211 29 91	– – – – di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm – (1)	
	ex 7211 29 99	– – – – di spessore inferiore a 3 mm – (1)	
		– altri, semplicemente, laminati a freddo:	
		– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:	
		– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:	
	7211 41 97	– – – – arrotolati, destinati alla fabbricazione della latta	
		– Placcati:	
		– – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:	
		– – – semplicemente trattati in superficie:	
	ex 7212 60 91	– – – – laminati a caldo, semplicemente placcati – (1)	

(1) Ad esclusione dei prodotti contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, allo 0,04 % per ciascuno di tali elementi presi isolatamente e allo 0,07 % per i due elementi presi insieme.

	Codice NC	Designazione delle merci	
		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:	
		– non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	
	7208 32 10 7208 32 30 7208 32 51 7208 32 59 7208 32 91 7208 32 99	– – altri, di spessore superiore a 10 mm	
	7208 33 10 7208 33 91 7208 33 99	– – altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm	
	7208 34 10 7208 34 90	– – altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm	
	7208 35 10 7208 35 90	– – altri, di spessore inferiore a 3 mm	
		– – altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo	
	7208 42 10 7208 42 30 7208 42 51 7208 42 59 7208 42 91 7208 42 99	– – altri, di spessore superiore a 10 mm	
	7208 43 10 7208 43 91 7208 43 99	– – altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm	
	7208 44 10 7208 44 90	– – altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm	
	7208 45 10 7208 45 90	– – altri, di spessore inferiore a 3 mm	
		– altri:	
	7208 90 10	– – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti:	
		– arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	
	7209 12 10 7209 12 90	– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm	
	7209 13 10 7209 13 90	– – di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm	
	7209 14 10	– – di spessore inferiore a 0,5 mm	
	7209 14 90	– altri, arrotolati, semplicemente laminati a freddo	
	7209 22 10 7209 22 90	– di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm	
	7209 23 10 7209 23 90	– di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm	
	7209 24 10 7209 24 91 7209 24 99	– – di spessore inferiore a 0,5 mm	
		– non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	
	7209 32 10 7209 32 90	– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm	
	7209 33 10 7209 33 90	– – di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm	
	7209 34 10 7209 34 90	– – di spessore inferiore a 0,5 mm	
		– altri, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo:	

	Codice NC	Designazione delle merci	
	7209 42 10 7209 42 90	– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm	
	7209 43 10 7209 43 90	– – di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm	
	7209 44 10 7209 44 90	– – di spessore inferiore a 0,5 mm	
		– altri:	
	7209 90 10	– – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti:	
		– stagnati:	
		– – di spessore di 0,5 mm o più:	
	7210 11 10	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
		– – di spessore inferiore a 0,5 mm:	
	7210 12 11 7210 12 19	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
		– piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno:	
	7210 20 10	– – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
		– zincati elettroliticamente:	
		– – di acciaio di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	
	7210 31 10	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
		– – altri:	
	7210 39 10	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
		– zincati con altri procedimenti:	
		– – ondulati:	
	7210 41 10	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
		– – altri:	
	7210 49 10	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
		– rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo:	
	7210 50 10	– – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
		– rivestiti di alluminio	
		– – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7210 60 11	– – – rivestiti di leghe di alluminio-zinco	
	7210 60 19	– – – altri	
		– dipinti, verniciati o rivestiti di materia plastica:	
	7210 70 31 7210 70 39	– – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
		– altri:	
		– – altri:	
	7210 90 31 7210 90 33 7210 90 35 7210 90 39	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:	
		– semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	
		– – altri, di spessore pari o superiore a 4,75 mm:	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
	ex 7211 12 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm – (1)
		– – altri:
	ex 7211 19 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm – (1)
		– altri, semplicemente laminati a caldo:
		– – altri, di spessore pari o superiore a 4,75 mm:
	ex 7211 22 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm – (1)
		– – altri:
	ex 7211 29 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm – (1)
		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:
		– semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm e con un limite di elasticità minimo di 275 MPa o di spessore pari o superiore a 3 mm e con un limite di elasticità minimo di 355 MPa:
	7211 30 10	– – di larghezza superiore a 500 mm
		– altri, semplicemente laminati a freddo:
		– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:
	7211 41 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm
		– – altri:
	7211 49 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm
		– altri:
		– – di larghezza superiore a 500 mm:
	7211 90 11	– – – semplicemente trattati in superficie
		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:
		– stagnati:
	7212 10 10	– – Latta semplicemente trattata in superficie
	ex 7212 10 91	– – altri (2)
		– zincati elettroliticamente:
		– – di acciai di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:
	7212 21 11	– – – di larghezza superiore a 500 mm:
		– – – – semplicemente trattati in superficie
		– – altri:
		– – – di larghezza superiore a 500 mm:
	7212 29 11	– – – – semplicemente trattati in superficie
		– zincati con altri procedimenti:
		– – di larghezza superiore a 500 mm:
	7212 30 11	– – – semplicemente trattati in superficie
		– dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche:
	7212 40 10	– – Latta, semplicemente laccata
		– – altri:
		– – – di larghezza superiore a 500 mm:
	7212 40 91	– – – – semplicemente trattati in superficie
		– altrimenti rivestiti:
		– – di larghezza superiore a 500 mm:
		– – – piombati:

(1) Ad esclusione di prodotti arrotolati del peso di 500 kg o più.

(2) Ad esclusione dei prodotti in acciaio contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, allo 0,04 % per ciascuno di tali elementi presi isolatamente e allo 0,07 % per i due elementi presi insieme.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
	7212 50 31	– – – – semplicemente trattati in superficie
		– – – altri:
	7212 50 51	– – – – semplicemente trattati in superficie
		– placcati:
		– – di larghezza superiore a 500 mm:
	7212 60 11	– – – semplicemente trattati in superficie
		Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio:
		– Cascami lingottati:
	7204 50 90	– – altri
		Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203:
	7206 10 00	– Lingotti
		Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:
		– contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:
		– – di sezione trasversale quadrato o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:
		– – – laminati od ottenuti con colata continua:
	7207 11 11	– – – – di acciai automatici
		– – altri:
		– – – di sezione trasversale circolare o poligonale:
		– – – – laminati od ottenuti con colata continua:
	7207 19 11	– – – – – di acciai automatici
		– contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:
		– – di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:
		– – – laminati od ottenuti con colata continua:
	7207 20 11	– – – – di acciai automatici
		– – – – altri, contenenti, in peso:
	7207 20 17	– – – – – 0,6 % o più di carbonio
		– – altri, di sezione trasversale rettangolare:
		– – – laminati od ottenuti con colata continua:
	ex 7207 20 31	– – – – di spessore uguale o superiore a 50 mm
		– (1)
	ex 7207 20 33	– – – – di spessore inferiore a 50 mm
		– (1)
		– – di sezione trasversale circolare o poligonale:
		– – – laminati od ottenuti con colata continua:
	7207 20 51	– – – – di acciai automatici
		– – – – altri, contenenti, in peso:
	7207 20 57	– – – – – 0,6 % o più di carbonio
		– non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:
	ex 7208 31 00	– – laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più, che non presentano motivi in rilievo
		– (1)
		– altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo:
	ex 7208 41 00	– – laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più, che non presentano motivi in rilievo
		– (1)

(1) Contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, allo 0,04 % per ciascuno di tali elementi presi isolatamente e allo 0,07 % per i due elementi presi insieme.

	Codice NC	Designazione delle merci
	7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:
		– semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:
	ex 7211 11 00	– – laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo
		– (1)
	ex 7211 12 90	– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm
		– (1)
		– – altri:
		– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:
	ex 7211 19 91	– – – – di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm
		– (1)
	ex 7211 19 99	– – – – di spessore inferiore a 3 mm
		– (1)
		– altri, semplicemente laminati a caldo:
	ex 7211 21 00	– – laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati e che non presentano motivi in rilievo
		– (1)
		– – altri, di spessore di 4,75 mm o più:
	ex 7211 22 90	– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm
		– (1)
		– – altri:
		– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:
	ex 7211 29 91	– – – – di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm
		– (1)
	ex 7211 29 99	– – – – di spessore inferiore a 3 mm
		– (1)
		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:
		– placcati:
		– – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:
		– – – semplicemente trattati in superficie:
	ex 7212 60 91	– – – – laminati a caldo, semplicemente placcati
		– (1)
		Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati:
	7213 20 00	– di acciai automatici
		– altri, contenenti, in peso 0,6 % o più di carbonio
	ex 7213 50 10	– – contenenti, in peso 0,6 % o più e non più di 0,75 % di carbonio
		– (1)
	ex 7213 50 90	– – contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio
		– (1)
	7214	Barre di ferro o di acciaio non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:
	7214 30 00	– di acciai automatici
	7214 60 00	– altri contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio
	7216	Profilati di ferro o di acciai non legati:
		– Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm:

(1) Contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, allo 0,04 % per ciascuno di tali elementi presi isolatamente e allo 0,07 % per i due elementi presi insieme.

(1)	Codice NC	Designazione delle merci	
		– – Profilati ad U:	
		– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm:	
	ex 7216 31 11	– – – – ad ali a facce parallele	
		– (1)	
	ex 7216 31 19	– – – – altri	
		– (1)	
		– – – di altezza superiore a 220 mm:	
	ex 7216 31 91	– – – – ad ali a facce parallele	
		– (1)	
	ex 7216 31 99	– – – – altri	
		– (1)	
		– – Profilati ad I:	
		– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm:	
	ex 7216 32 11	– – – – ad ali a facce parallele	
		– (1)	
	ex 7216 32 19	– – – – altri	
		– (1)	
		– – – di altezza superiore a 220 mm:	
	ex 7216 32 91	– – – – ad ali a facce parallele	
		– (1)	
	ex 7216 32 99	– – – – altri	
		– (1)	
		– – Profilati ad H:	
	ex 7216 33 10	– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm	
		– (1)	
	ex 7216 33 90	– – – di altezza superiore a 180 mm	
		– (1)	
		Acciai inossidabili in lingotti o altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili:	
		– (1)	
	7218 10 00	– Lingotti ed altre forme primarie	
		– altri:	
		– – di sezione trasversale quadrata o rettangolare:	
	7218 90 11 7218 90 13 7218 90 15 7218 90 19	– – – laminati o ottenuti per colata continua	
		– – altri:	
	7218 90 50	– – – laminati o ottenuti per colata continua	
		Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili di larghezza uguale o superiore a 600 mm:	
	7219 11 10 7219 11 90	– semplicemente laminati a caldo, arrotolati	
	7219 12 10 7219 12 90	– semplicemente laminati a caldo, non arrotolati	
	7219 13 10 7219 13 90	– semplicemente laminati a freddo	
	7219 14 10 7219 14 90	– – die spessore superiore a 1 mm ma inferiore a 3 mm	
		– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nickel, di spessore:	
	7219 21 11	– – – – superiore a 13 mm	

(1) Contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, allo 0,04 % per ciascuno di tali elementi presi isolatamente e allo 0,07 % per i due elementi presi insieme.

	Codice NC	Designazione delle merci
	7219 21 19 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 10 7219 23 90 7219 24 10 7219 24 90 7219 33 10 7219 33 90	– – – – superiore a 10 mm ed inferiore o uguale a 13 mm
	7219 34 10 7219 34 90	– di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ma non superiore a 1 mm
	7219 35 10 7219 35 90	– di spessore inferiore a 0,5 mm
		– altri:
	7219 90 11 7219 90 19	– – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
		Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm:
	7220 11 00 7220 12 00	– semplicemente laminati a caldo
	7221 00	Vergella o bordione di acciai inossidabili:
	7221 00 10	– contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel
	7221 00 90	– contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel
	7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati:
	7224 90	– altri:
		– – di sezione trasversale, quadrata o rettangolare:
		– – – laminati a caldo od ottenuti per colata continua *(CECA)*:
		– – – – la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:
	7224 90 01	– – – – – di acciai rapidi
	7224 90 09	– – – – – altri
	7224 90 15	– – – – altri
	7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:
		– altri, semplicemente laminati a freddo:
	ex 7225 50 10	– – contenenti in peso meno di 0,6 % di silicio e da 0,3 % incluso, a 1 %, incluso, di alluminio
		– (1)
	ex 7225 50 90	– – altri
		– (1)
	7227 (tutti i codici)	Vergella o bordione di altri acciai legati
		Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati:
	7228 10 10	– semplicemente laminate o estruse a caldo
		– – altre:
	7228 10 30	– – – laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
		– Barre di acciai silico-manganese:
	7228 20 11	– – semplicemente laminate o estruse a caldo
	7228 20 19	– – altre:
	7228 20 30	– – – laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate

(1) Di spessore inferiore a 3 mm.

Codice NC	Designazione delle merci
7228 30	– altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo:
7228 30 10	– – di sezione circolare, di diametro uguale o superiore a 80 mm.
7228 30 30	– – di sezione rettangolare, laminate su quattro facce
7228 30 80	– – altre
7228 60 10	– – laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
	– Profilati:
7228 70 10	– – semplicemente laminati o estrusi a caldo
	– semplicemente laminati a freddo:
7220 20 10	– – di larghezza superiore a 500 mm
	– altri:
	– – di larghezza superiore a 500 mm:
7220 90 11	– – – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
	– – di larghezza superiore a 500 mm:
	– – – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati:
7220 90 31	– – – – laminati a caldo, semplicemente placcati
	Altre barre e profilati di acciai inossidabili:
7222 10 11 7222 10 19 7222 10 51 7222 10 59 7222 10 99	– Barre semplicemente laminate o estruse a caldo
	– altre barre:
7222 30 10	– – laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
	– Profilati:
7222 40 11 7222 40 19	– – semplicemente laminati o estrusi a caldo
	– – altri:
7222 40 30	– – – laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati
	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati:
7224 10 00	– Lingotti ed altre forme primarie
7224 90 30	– – – laminati a caldo od ottenuti per colata continua
	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:
7225 10 10 7225 10 91 7225 10 99	– di acciai al silicio detti «magnetici»
	– di acciai rapidi:
7225 20 10	– – semplicemente laminati a caldo
7225 20 30	– – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7225 30 00	– altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati
7225 40 10 7225 40 30 7225 40 50 7225 40 70 7225 40 90	– altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati
	– altri:
7225 90 10	– – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata e dalla rettangolare
	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:
	– di acciai al silicio detti «magnetici»:

	Codice NC	Designazione delle merci	
	7226 10 10	– – semplicemente laminati a caldo	
		– – altri:	
	7226 10 30	– – – di larghezza superiore a 500 mm	
		– di acciai rapidi:	
	7226 20 10	– – semplicemente laminati a caldo	
		– – semplicemente laminati a freddo:	
	7226 20 31	– – – di larghezza superiore a 500 mm	
		– – altri:	
		– – – di larghezza superiore a 500 mm:	
	7226 20 51	– – – – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati	
		– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:	
		– – – – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati:	
	7226 20 71	– – – – – laminati a caldo, semplicemente placcati	
		– altri:	
		– – semplicemente laminati a caldo:	
	7226 91 10	– – – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	
	7226 91 90	– – – di spessore inferiore a 4,75 mm	
		– – semplicemente laminati a freddo:	
	7226 92 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm	
		– – altri:	
		– – – di larghezza superiore a 500 mm:	
	7226 99 11	– – – – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati	
		– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:	
		– – – – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati	
	7226 99 31	– – – – – laminati a caldo, semplicemente placcati:	
		– – altri:	
	7228 70 31	– – – laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati	
		– Barre forate par la perforazione:	
	7228 80 10	– – di acciai legati	

Codice Taric

	Codice NC	Codice Taric
	ex 7211 12 10	7211 12 10 * 12 7211 12 10 * 91
	ex 7211 19 10	7211 19 10 * 12 7211 19 10 * 14 7211 19 10 * 91
	ex 7211 22 10	7211 22 10 * 12 7211 22 10 * 91
	ex 7211 29 10	7211 29 10 * 12 7211 29 10 * 14 7211 29 10 * 91
	ex 7216 31 11	7216 31 11 * 10 7216 31 11 * 99
	ex 7216 31 19	7216 31 19 * 10 7216 31 19 * 99
	ex 7216 31 91	7216 31 91 * 10 7216 31 91 * 99
	ex 7216 31 99	7216 31 99 * 10 7216 31 99 * 99
	ex 7216 32 11	7216 32 11 * 10 7216 32 11 * 99
	ex 7216 32 19	7216 32 19 * 10 7216 32 19 * 99
	ex 7216 32 91	7216 32 91 * 10 7216 32 91 * 99
	ex 7216 32 99	7216 32 99 * 10 7216 32 99 * 99
	ex 7216 33 10	7216 33 10 * 90
	ex 7216 33 90	7216 33 90 * 90
	ex 7211 12 90	7211 12 90 * 90
	ex 7211 19 91	7211 19 91 * 90
	ex 7211 19 99	7211 19 99 * 90
	ex 7211 22 90	7211 22 90 * 90
	ex 7211 29 91	7211 29 91 * 90
	ex 7211 29 99	7211 29 99 * 90
	ex 7212 60 91	7212 60 91 * 90

	Codice NC	Codice Taric
	ex 7211 12 10	7211 12 10 * 18 7211 12 10 * 19 7211 12 10 * 99
	ex 7211 19 10	7211 19 10 * 13 7211 19 10 * 15 7211 19 10 * 17 7211 19 10 * 18 7211 19 10 * 99
	ex 7211 22 10	7211 22 10 * 18 7211 22 10 * 19 7211 22 10 * 99
	ex 7211 29 10	7211 29 10 * 13 7211 29 10 * 15 7211 29 10 * 17 7211 29 10 * 18 7211 29 10 * 99
	ex 7212 10 91	7212 10 91 * 90
	ex 7207 20 31 ex 7207 20 33	7207 20 31 * 10 7207 20 33 * 10
	ex 7208 31 00 ex 7208 41 00	7208 31 00 * 10 7208 41 00 * 10
	ex 7211 11 00	7211 11 00 * 10
	ex 7211 12 90	7211 12 90 * 10
	ex 7211 19 91	7211 19 91 * 10
	ex 7211 19 99	7211 19 99 * 10
	ex 7211 21 00	7211 21 00 * 10
	ex 7211 22 90	7211 22 90 * 10
	ex 7211 29 91	7211 29 91 * 10
	ex 7211 29 99	7211 29 99 * 10
	ex 7212 60 91	7212 60 91 * 10
	ex 7213 50 10 ex 7213 50 90	7213 50 10 * 10 7213 50 90 * 10
	ex 7216 31 11	7216 31 11 * 91
	ex 7216 31 19	7216 31 19 * 91
	ex 7216 31 91	7216 31 91 * 91
	ex 7216 31 99	7216 31 99 * 91
	ex 7216 32 11	7216 32 11 * 91
	ex 7216 32 19	7216 32 19 * 91
	ex 7216 32 91	7216 32 91 * 91
	ex 7216 32 99	7216 32 99 * 91
	ex 7216 33 10	7216 33 10 * 10
	ex 7216 33 90	7216 33 90 * 10
	ex 7225 50 10 ex 7225 50 90	7225 50 10 * 10 7225 50 90 * 10

ATTO FINALE

I rappresentanti

DEL REGNO DEL BELGIO,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

e DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
da un lato,

e

DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
dall'altro,
riuniti a .....

per la firma dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro,

all'atto della firma di tale accordo, hanno adottato:

- le dichiarazioni seguenti, allegate al presente atto:

  - dichiarazione interpretativa relativa alla nozione di "Parti contraenti" che figura nell'accordo,

  - dichiarazione delle parti contraenti relativa all'articolo 3 dell'accordo.

---

1. Dichiarazione interpretativa relativa alla nozione di "Parti contraenti" che figura nell'accordo

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro, convengono di interpretare l'accordo nel senso che l'espressione "Parti contraenti" che vi figura può indicare la Comunità e i suoi Stati membri, oppure i soli Stati membri, la Comunità, o la Repubblica di Slovenia. Il senso da attribuire a questa espressione sarà dedotto, caso per caso, dalle disposizioni in questione dell'accordo, nonché dalle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

2. Dichiarazione delle parti contraenti relativa all'articolo 3 dell'accordo

I massimali di cui all'articolo 3 dell'accordo si applicano globalmente alle Repubbliche dell'ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

Il regime d'importazione applicabile ai prodotti originari della Slovenia di cui all'articolo 3 dell'accordo non può essere, globalmente, meno favorevole di quello applicabile nel 1992 a norma della decisione 92/150/CECA dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 3 febbraio 1992.

Gli Stati membri della CECA e la CECA si riservano di proporre alla Slovenia di sostituire il regime autonomo di cui all'articolo 3 dell'accordo con un regime contrattuale sul modello di quello previsto dall'accordo concluso tra gli Stati membri della CECA e la CECA, da una parte, e dell'ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, dall'altra, per taluni prodotti di cui all'allegato 2 del presente accordo.

La Slovenia prende atto di quanto precede ed esprime il desiderio di avviare rapidamente i negoziati.

ISSN 0254-1505

COM(92) 487 def.

DOCUMENTI

IT **11**

N. di catalogo : CB-CO-92-511-IT-C

ISBN 92-77-49705-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo